

## TORNATA DEL 15 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Appello nominale e discussione a questo relativa — Il deputato Decastro presta giuramento — Dono del deputato Mongellaz alla Camera di alcuni libri — Congedi ai deputati Scapini e Monti — Dichiarazione d'urgenza delle petizioni aventi i numeri 1443, 1449, 1450 — Presentazione di un progetto di legge del deputato Cossu — Quistioni intorno alle Commissioni rimaste incomplete in seguito alla rinnovazione degli uffici — Lettura di un progetto di legge del deputato Louaraz, e di un altro dei deputati Trombotto e Valerio — Schiarimenti dati dal ministro della pubblica istruzione relativamente allo stato attuale delle scuole femminili in Piemonte — Discussione del progetto di legge sugli stipendi dei giudici di mandamento — Quistione di preferenza fra il progetto ministeriale e il progetto presentato dalla Commissione — Parlano su di essa il ministro di grazia e giustizia, il relatore della Commissione Colla, i deputati Riva, Chenal, Jacquier-Chatrier, Paleri, Demarchi, Cadorna Carlo — La priorità è data al progetto della Commissione — Emendamenti al medesimo proposti dai deputati Sineo, Chiò, Demarchi, Giovanola e Chiarle — Aggiunta del deputato Arnulfo — Gli emendamenti sono reietti — L'aggiunta è ritirata — Approvazione della legge quale fu presentata dalla Commissione — Mozione del deputato Rossi relativa ad un articolo del giornale La Legge — La Camera passa all'ordine del giorno sovra di essa — Squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**BUTTINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

**MICHELINI G. B.**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1446. Scagno Luigi chiede di essere restituito in tempo per esigere lire 3,109 99 di cui suo padre era creditore presso il Governo francese, o che quanto meno siagli concesso, in compenso di questo credito, un impiego relativo alla sua qualità di causidico.

1447. Sottano Tommaso, di Cisano, chiede, a nome di sua madre, che si escludano i magistrati del Genovesato per giudicare sull'assassinio di cui fu vittima il rispettivo marito e padre.

1448. Ferrero Antonio, di Airasca, lamentando i continui ladronecci, propone, onde riparare a questi, si formi una colonia di tutti i vagabondi e s'inviino in Sardegna a render coltivi i terreni tuttora incolti, ed offre all'uopo la sua persona come veterinario ed esperto agricoltore.

1449. Boggio Pier Carlo, avvocato, revisore alla Camera dei deputati, chiede si provveda onde la biblioteca dell'Università sia aperta a tutti indistintamente e per tutto il corso dell'anno.

1450. Montalti Gustavo, avvocato, di Rovigo, chiede gli sia accordato l'esame di conferma della laurea ottenuta in Pisa e dispensato dalle prescritte tasse.

1451. Ravesio Carlo, domiciliato a Carmagnola, vecchio militare dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella sua pensione di ritiro.

1452. Ferrando Giovanni Battista, di Genova, pubblicatore di una nota stampata intitolata *Arrivi di mare*, chiede, sia per la natura di questo piccolo foglio, sia per la tenue somma che per esso percepisce, di essere esonerato dalla spesa del bollo.

1453. Lasca Cipriano chiede si formi sollecitamente il casto generale.

1454. Lo stesso propone alcune sue idee per la riforma dell'esercito.

1455. Lo stesso propone l'incameramento dei beni del clero tanto secolare che regolare, e fissa gli stipendi da assegnarsi al medesimo.

1456. Lo stesso suggerisce che nella riforma della legge comunale, si stabilisca che i comuni affittino tutti i beni incolti; che siano pubbliche le loro tornate, e che ogni deliberazione del Consiglio sia pubblicata.

1457. (*Anonima*)

1458. Bisio Emilio, di Terzo d'Acqui, chiede si dichiarino inesercibile il notariato dai segretari di mandamento.

1459. Romairone, sindaco del comune di Sampierdarena, chiede che, qualora il Governo alienasse o locasse gli arenili di quella spiaggia, si dia la preferenza a quel comune.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

**CADORNA CARLO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ora si procede all'appello nominale.

**CADORNA CARLO.** È appunto intorno a questa operazione che domando la parola.

Finora si è sempre incominciato l'appello dalla lettera *A*, e talvolta si sospende a metà. Ora mi parrebbe giusto che si incominciasse anche qualche volta dall'ultima lettera.

**SERPI.** Io mi associo a quanto ha detto l'onorevole deputato Cadorna e propongo che così si eseguisca l'appello anche quando si ha a votare qualche legge.

**LIONE.** Io mi associerei volontieri a questa misura di piccola giustizia; ma non la credo necessaria, mentre è costume della Camera, dopo che si è terminato l'appello, di farne un altro; cosicchè coloro i quali non si trovarono al primo appello possono rispondere al secondo.

**SCOFFERI.** Io domanderei che l'appello nominale si facesse sempre alle ore 1 1/2, come era già stato prima stabilito.

**PRESIDENTE.** Io farò osservare al deputato Scofferi che

io pure desidererei fare l'appello nominale alle ore 1 1/2; ma che in tal ora non risponderebbero che due o tre membri della Camera.

(Si procede all'appello nominale, e risultano assenti i seguenti deputati):

Baino — Balbo — Barbavara — Bes — Bon-Compagni — Brofferio — Caveri — Cavour — D'Azeglio — De Blonay — Di Santa Rosa — Durando — Farina — Garassini — Jacquier — Jacquemoud Giuseppe — La Marmora — Menabrea — Montezemolo — Penco — Pescatore — Di San Martino — Sola Giovanni — Valerio.

La Camera essendo ora in numero, metterò ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

**DECASTRO** presta giuramento.

Il deputato Mongellaz, con sua lettera d'oggi, fa omaggio alla biblioteca della Camera dei seguenti libri:

1° Due volumi, *De l'influence des femmes sur les mœurs et des mœurs sur le bonheur de la vie*, par M<sup>me</sup> Mongellaz;

2° Due volumi, *Traité complet des fièvres et des maladies intermittentes*, nouvelle édition, di cui l'autore è lo stesso deputato donatore.

Il deputato Scapini, con lettera d'oggi, chiede un congedo di 15 giorni.

Il deputato Monti, con lettera del 12, chiede un congedo di 25 giorni.

(La Camera concede.)

**MICHELINI G. B.** Fra tante petizioni, o frivole od aventi per oggetto il solo privato interesse dei petizionari, merita, a mio senso, particolare riguardo quella che porta il n° 1443, colla quale il comune di Limone chiede che sia attivata l'apertura di una galleria attraverso il colle di Tenda, e che si costruisca una strada carreggiabile tendente al mare lungo il torrente Roia, dove attualmente non esiste che un sentiero.

La Camera decretò l'urgenza di molte petizioni di un'importanza molto minore; io la prego che abbia la bontà di decretare l'urgenza anche di questa.

**DEMARCHI.** Io proporrei che si mandasse alla Commissione che si è creata per la classificazione delle strade reali.

**FRANCHI.** La Commissione creata per le strade non pare che abbia relazione con questa petizione. Essa è diretta a vedere quali abbiano a dichiararsi strade reali tra quelle che ora non sono ancora dichiarate tali; ma la petizione riferita tende ad un altro scopo: essa tende solamente ad ottenere che si apra una via di comunicazione tra Limone e la marina, la quale si fa sempre più necessaria, sia per togliere dalla estrema miseria una buona parte degli abitanti di quel comune, sia poi anche per rendere un vantaggio a tutto il rimanente dello Stato, in quanto che rende facile un passaggio per quella strada ora quasi impraticabilissima, e può supplire alla strada che in molte epoche dell'anno è così difficile e pericolosa.

Abbiamo già degli esempi che la Camera ha dichiarate di urgenza petizioni per altre strade senza mandare la petizione alla Commissione, come sarebbe quella per la strada tra Dro-nero ed Arma, ed un'altra anche da Cuneo per salire i monti verso la Francia; quindi mi pare che questa strada debba godere dello stesso vantaggio di essere dichiarata d'urgenza, ma non debba essere mandata alla Commissione, la quale ha un incarico ben diverso da quello che riflette la domanda degli abitanti di Limone.

**BARALIS.** Io sorgo ad appoggiare la proposizione dell'onorevole Michelini, massime che il Consiglio della divisione

di Nizza ha egualmente deliberato, nell'ultima sua tornata, necessario non solo, ma indispensabile e di tutta urgenza che si faccia il traforo del colle di Tenda, tanto più che gli studi ne sono già stati fatti per ordine del Governo stesso.

Evidentissima è la necessità che si apra quella strada, perchè durante quasi sei mesi dell'anno non è praticabile il colle di Tenda, e ne soffrono non solo i viandanti, ma ne soffre lo stesso regio servizio, in quanto che di quando in quando sono interrotti i corsi di posta e succedono molti e molti inconvenienti.

Io spero conseguentemente che la Camera vorrà dichiarare d'urgenza questa petizione e che la Commissione delle petizioni se ne occuperà con tutta sollecitudine, tanto più che non è nel solo interesse del contado di Nizza e più particolarmente del distretto elettorale di Sospello che io appoggio la fatta proposizione, ma eziandio perchè il desiderato traforo del colle di Tenda deve profittare grandemente al commercio dell'alto Piemonte e soprattutto alle commendevoli industriali popolazioni del mandamento di Limone e di altri comuni della provincia e divisione di Cuneo.

**BUNICO.** Io mi credo in debito di far osservare alla Camera che la proposta del deputato Demarchi mi pare la più confacente allo scopo della petizione. Qui si tratta del traforo di un colle i di cui studi sono già ultimati, come osservò il deputato Baralis, e di rendere con questo foro praticabile non solo per il pubblico, ma anche per il servizio regio, una strada reale.

Io credo che l'oggetto della petizione rientra precisamente nelle attribuzioni della Commissione, la quale è già stata incaricata di occuparsi di tutte le proteste le quali si riferiscono alle strade reali. L'oggetto di questa supplica si riferisce appunto ad una strada reale per migliorarla, per renderla praticabile in tutti i mesi dell'anno.

Mi unisco conseguentemente alle proposte del deputato Demarchi perchè questa petizione sia mandata alla Commissione incaricata della classificazione delle strade reali.

**MICHELINI G. B.** Se male non mi appongo, il mandato della Commissione che sarà creata dalla Camera consiste nella classificazione delle strade reali in seguito a tutte le domande che verranno presentate dai deputati, dalle provincie interessate o dai Consigli divisionali; ora qui non trattasi di tale classificazione, perchè parlasi della galleria attraverso il colle di Tenda, ed allora non è che un miglioramento sopra una strada già da lungo tempo dichiarata reale; ovvero trattasi della costruzione della nuova strada che percorrerebbe tutta la valle della Roia sino al mare, ed allora osservo che i petenti non domandano che questa strada sia dichiarata reale; forse lo sarà col tempo, perchè sarà più breve e si eviteranno i colli di Braus e di Brois per recarsi al litorale; ma ad ogni modo attualmente la domanda non tende a far dichiarare reale una strada la quale realmente ancora non esiste, ma essa limitasi a far che questa strada venga costrutta.

È dunque chiaro che di quest'oggetto non può occuparsi la Commissione che è stata nominata unicamente per fare una nuova classificazione delle strade reali.

Il deputato Baralis osservava che il Consiglio divisionale di Nizza insistette perchè fosse aperta il più presto la galleria che traverserà il colle di Tenda; io aggiungerò che la stessa cosa faceva il Consiglio divisionale di Cuneo.

Il miglioramento di quella strada colla galleria di cui si parla, facilitando le comunicazioni tra il Nizzardo ed il Piemonte, sarà di grande utilità a tutto il contado di Nizza, e non solo all'alto Piemonte, che comprende la divisione di

Cuneo, ma bensì al Piemonte intiero. Si rannoderanno per tal guisa i vincoli che devono stringere i diversi abitatori di uno stesso Stato.

**CADORNA RAFFAELE.** Io voleva semplicemente esporre le stesse ragioni che furono addotte dall'onorevole preopinante. Se si tratta di dare una grande ampliazione al mandato che ha la Commissione cui si accenna, se si concede che il progetto di questa strada sia di competenza della medesima, allora ragion vorrebbe che tutti i progetti di strade fossero ad essa trasmessi.

Già l'onorevole deputato Sulis ieri l'altro accennava alle strade di Sardegna. Certo niuno si opporrà al loro più opportuno riordinamento, essendo questo in quell'isola uno dei più urgenti bisogni; ma non si concedeva che fosse della competenza della detta Commissione l'esame di tali strade, appunto perchè il mandato di quella Commissione fu ristretto unicamente ad esaminare le proteste e le rappresentanze per far classificare siccome strade reali talune che presentemente nol siano.

In conseguenza io, come membro dell'accennata Commissione, mi oppongo a che la petizione di cui è presentemente parola venga direttamente ad essa trasmessa.

**FRANCHI.** Alle ragioni che furono allegate dagli onorevoli deputati Michelini e Cadorna io aggiungerei che in questo caso speciale, probabilmente il rimandare questa petizione alla Commissione che si è creata per l'esame delle altre petizioni concernenti la classificazione delle strade reali, arrecherebbe ai petenti un grave danno. Io credo, per ragioni che non sarebbe conveniente di addurre, che questa strada, che deve attraversare per la valle della Roia e tendere a Nizza mediante il foro proposto, debba essere dipendente e collegata con molti altri lavori che si stanno ora progettando, quanto meno debba questa petizione essere presentata al ministro dei lavori pubblici.

Se questa petizione fosse mandata alla Commissione, probabilmente potrebbe avvenire che si prendessero quelle deliberazioni che non potrebbero impedirne l'esecuzione, od almeno renderla assai più malagevole; che se invece questa petizione fosse dichiarata d'urgenza e mandata con qualche raccomandazione al Ministero dei lavori pubblici, si potrebbe deliberare di conserva con altri lavori che devono essere analoghi e che credo siano in corso presso al Ministero.

**SULIS.** Non posso consentire all'opinione espressa dall'onorevole deputato, che cioè la Commissione sulle strade non debba occuparsi della Sardegna per la classificazione delle strade reali; anzi io credo che sia questo uno dei principali uffici della Commissione medesima.

Io credo che la Commissione avrà anche riguardo alla necessità delle nuove strade in Sardegna, tanto più che se ciò fosse dimenticato, la Camera non si potrebbe mai fermare sopra oggetti che debbono altamente interessarla.

**PRESIDENTE.** Due sono le proposte: l'una per dichiarare la petizione sotto il n° 1443 d'urgenza; l'altra perchè la sia trasmessa direttamente alla Commissione creata per la classificazione delle strade reali. Incomincerò a interrogare il voto della Camera sulla prima proposta.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

Ora resta a deliberare sulla proposta seconda, se cioè giovi mandar questa petizione alla Commissione.

(La Camera non approva.)

**DEMARIA.** Domanderei l'urgenza della petizione che porta il n° 1449. Nella medesima s'invocano ordinamenti perchè sia aperta la biblioteca della regia Università di Torino per più lungo spazio di tempo agli studiosi.

Attualmente la tratta di questo tempo è affatto insufficiente: le ore, per esempio, della sera sono affatto perdute per gli studiosi, a differenza di ciò che si pratica in tutte le biblioteche di Parigi.

Non dubito che la Camera, riflettendo come questa sia l'unica biblioteca pubblica in questa capitale, dichiarerà certamente d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PATERI.** Prego la Camera a volersi compiacere di dichiarare d'urgenza la petizione 1450, che fu sporta dall'avvocato Montaldi, di Rovigo.

Chiede il petente la conferma della laurea da esso presa nell'Università di Pisa, nonchè l'esenzione dal pagamento dei depositi per gli esami. Lagnasi che il Ministero, a cui più volte ebbe ricorso, abbia voluto imporgli condizioni che non sono prescritte dalle veglianti leggi.

Come tutti sappiamo, è solo accordato il termine di un mese ai profughi lombardi per restituirsì alla provincia natia.

Ora il petente aspetta di vedere qual sia l'esito della petizione da lui sporta per decidere se debba far ritorno a Rovigo o rimanere fra noi. Laonde ben si scorge essere necessario pel petente che si riferisca al più presto sulla sua domanda e la si dichiari d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Cossu ha deposto al banco della Presidenza un progetto di legge che sarà comunicato agli uffici.

Stamane fu proposta agli uffici una quistione che desidero venga risolta dalla Camera, a norma degli uffici medesimi e dell'ufficio della Segreteria.

La quistione era questa: se, rinnovandosi gli uffici, si debbano pure rinnovare le Commissioni che ancora non contano il total numero dei loro membri.

So che alcuni opinarono doversi ritenere per istabili le Commissioni che già hanno cinque membri, e rieleggersi da capo quelle che ne contano un minor numero. Altri portarono una diversa opinione, secondo la quale ogni commissario già nominato debba ritenersi stabile, epperò doversi soltanto provvedere al compimento della Commissione.

Interrogo in proposito l'intenzione della Camera. Chiedo prima se voglia abbracciarsi l'opinione di rinnovare interamente le Commissioni, quando queste non sieno complete, cioè non constino almeno di cinque membri.

(La Camera approva.)

**LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO LOUARAZ PER DICHIARARE REALE LA STRADA LUNGO IL GELON SINO ALLA FRANCIA.**

**PRESIDENTE.** Parecchi uffici hanno autorizzata la lettura del seguente progetto di legge del deputato Louaraz (Vedi vol. *Documenti*, pag. 268):

« *Article unique.* La route à établir le long du cours du Gelon, dans la vallée de la Rochette, depuis la route d'Italie près Chamoux jusqu'à la frontière française au-dessus de Pontcharra, est déclarée royale, et à ce titre les frais de son prochain établissement ainsi que de son entretien à venir seront à la charge de l'État. »

Chiedo alla Camera se questo progetto abbiassi a comunicare direttamente alla Commissione creata per la classificazione delle strade reali.

(La Camera approva.)

**LOUHARAZ.** Domando che almeno lo sviluppo di questa legge sia stampato nel giornale ufficiale.

(La Camera approva.)

Messieurs! Il y a toujours quelque chose qui est digne de fixer l'attention du législateur dans un projet tendant à amener des communications nouvelles; car jamais le législateur ne saurait demeurer indifférent devant le bien-être des populations.

Dans la proposition déposée par moi, le 6 septembre courant, sur le bureau de la Présidence, pour arriver à obtenir une route dans la vallée de la Rochette, j'ai fait valoir en première ligne les intérêts généraux de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Ces grands principes, sanctionnés par l'expérience, sont trop bien connus de chacun de vous, messieurs, pour que je ne doive pas me dispenser de vous les développer ici. Il y aurait témérité de ma part à vouloir vous apprendre ce que vous savez tous aussi bien que moi et mieux que moi peut-être.

La vallée de la Rochette, qui était bien connue des Romains, s'étend du nord au midi sur une longueur de 18 à 20 kilomètres environ, depuis la rivière d'Arc, à sa sortie de la Maurienne, jusqu'au torrent de Breda sur les points où il sépare la France de la Savoie. À l'occident elle est longée par une montagne entièrement couverte de vignobles ou de cultures jusqu'à sa sommité, qui présente une très-longue ligne sensiblement parallèle à la plaine, puis finit par s'abaisser d'un côté vers Chamousset et de l'autre vers Pontcharra.

Cette disposition de terrain, dans un temps où les plaines étaient occupées par les eaux, avait rendu facile aux conquérants des Gaules l'établissement d'une voie romaine dont on voit encore des traces sur la crête même de la montagne. Dans sa partie orientale la *Vallis Pilosa* est, d'un bout à l'autre, confinée par une autre montagne plus élevée formant une dernière ramification des Alpes et dont le produit principal consiste en bois, tant futaies que taillis ou fructifères. Le haut de cette seconde montagne se dessine en un vaste plateau parsemé de communes populeuses et fertiles. C'est la vallée des Huilles, au bas de laquelle on aperçoit encore les restes du château de l'Huille, à qui, suivant Sully, Henri IV fit l'honneur de l'assiéger en personne pour s'en emparer bientôt après.

Dans ma proposition de loi je vous ai déjà exposé, messieurs, qu'à l'extrémité de la vallée de la Rochette, port de France, se trouvaient une douzaine de fabriques de fer dans les communes d'Arvillard, de Presle et de la Rochette.

Au moyen de ces simples détails, vous en savez assez maintenant pour être à même d'apprécier toute l'importance de la route à créer.

La vallée de la Rochette n'ayant, en l'état, avec celles du voisinage aucune voie de communication qui mérite ce nom, son agriculture est naturellement appelée à languir par défaut de facilité dans ses moyens de culture et d'encouragement dans la vente de ses produits. Les marchands spéculateurs ne se dirigent qu'avec dégoût vers un pays qui leur refuse toute espèce d'accès, dans un pays où les voitures, ainsi que les chevaux et les hommes qui les conduisent, sont exposés à des accidents journaliers.

De tout cela il résulte pour ces localités un tort immense, qui ne se trouve contrebalancé par aucune espèce d'avantage; car, loin de moi l'idée de venir vous faire ici l'apologie du bien-être qui peut s'en suivre de l'inactivité lors même que la volonté de l'homme n'y entre pour rien.

Voilà quant aux produits agricoles.

Vous venez de voir, messieurs, que la partie orientale de la vallée abondait en bois de toute espèce. C'est là, certes, une heureuse circonstance pour un pays de fabriques; mais cet avantage est presque annihilé par la difficile extraction des produits. Pour être rendus dans les fabriques susmentionnées, les combustibles de la vallée ne peuvent voyager qu'à dos de mulets, tellement que les propriétaires d'usines renonceraient à les consommer s'il pouvaient s'en procurer ailleurs. Lorsqu'il leur arrive d'avoir besoin de pièces de gros calibre pour soutenir le jeu de leurs machines motrices ou autres, ce n'est qu'à force d'attelages qu'ils parviennent à les transporter, et ces bois leur coûtent des sommes énormes sans rendre pour cela aux fournisseurs ce qu'ils devraient leur rapporter.

Cependant, messieurs, si jusqu'à un certain point il peut être permis de délaisser le propriétaire, il ne l'est pas de perdre de vue l'intérêt des fabriques, et des fabriques de fer surtout.

Dans le nombre de nos nôtres se trouve un haut-fourneau de fusion destiné à convertir le minéral en fonte, et tout le surplus travaille à réduire la fonte en fer pour l'approprier aux divers besoins de l'agriculture, du roulage, des constructions et du commerce. Ces fabriques approvisionnent toute la Savoie depuis ses confins avec la France jusqu'à ses confins avec la Suisse. Il est telle d'entre elles qui dépense jusqu'à dix mille charges à mulets de charbon dans l'année. Plusieurs de nos fabricants ont d'ailleurs déjà obtenu des médailles d'encouragement dans l'exposition des produits de l'industrie qui ont eu lieu au Valentin. Sous tous les rapports donc leurs établissements méritent toute la sollicitude du Gouvernement.

Or veuillez remarquer, messieurs, que ce n'est pas seulement à se procurer les matières premières que ces fabriques éprouvent de la peine, elles en éprouvent encore une autre non moins grande pour l'émission de leurs produits. Telle est leur situation vis-à-vis certaines parties de la Savoie, que, s'il m'était permis d'user d'une comparaison familière pour vous rendre les choses mieux sensibles par un exemple, je vous dirais que les fers ouvrés qui sont expédiés pour la Maurienne d'un point représenté dans cette salle par la tribune où je suis, sont obligés d'aller passer, par monts et par vaux, derrière le banc de messieurs les ministres pour revenir vers le bureau de la Présidence, tandis qu'une plaine continue les conduirait à la même destination en leur épargnant, avec une demi-journée de fatigues, la moitié des attelages. N'est-ce pas là une absurdité par trop choquante dans le siècle où nous vivons?

Tel est pourtant au vrai l'état de nos relations intérieures; venons à dire quelques mots sur le commerce étranger.

Il n'est probablement aucun de vous, messieurs, qui n'ait ouï parler de la vallée du Graisivaudan, l'une des plus belles et des plus riches vallées de la France. Baignées par l'Isère, elle a deux magnifiques routes qui partent de Grenoble pour venir aboutir à la Savoie, l'une sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche de cette rivière. C'est la première des deux qui est la route royale; mais il est grandement question depuis quelque temps de la transporter sur la rive opposée, afin d'éviter des inégalités de niveau qu'il n'est pas possible d'effacer.

Si ce projet se réalise, comme déjà la route de la rive gauche de l'Isère existe superbe jusqu'à Pontcharra, nécessairement le Gouvernement français en opérerait la jonction avec les divers points de notre frontière où se trouvent les



relations les plus actives; et ici la vallée de la Rochette, par son extrême proximité, par ses marchés, par ses foires et par ses exportations, serait au premier rang.

Depuis un temps immémorial, messieurs, la petite ville de la Rochette est en possession d'un marché hebdomadaire des mieux fournis; elle a aussi chaque semaine, au printemps et en automne, des foires brillantes qui durent plusieurs mois. Les indigènes y vont vendre, les Français y viennent acheter. Malgré la difficulté actuelle des communications on s'y rend de fort loin à la ronde. Ce serait bien autre chose si cette difficulté s'aplanissait au moyen d'une bonne route qui relierait la Rochette à Pontcharra et à Chamoux. Le pays arriverait alors à l'apogée de la prospérité.

Parmi les bois dont la vallée de la Rochette abonde, il en est un qui serait précieux pour la contrée, si la sortie en devenait moins dispendieuse; c'est le bois de noyer réduit en plateaux. Dans tous les temps les Français en ont fait avec nous un grand commerce. Ces bois sont transportés par voitures jusqu'à Pontcharra, et tout près de là on les embarque sur l'Isère pour être dirigés le plus souvent sur Beaucaire. Le commerce des plateaux de noyer nous vaudrait beaucoup si nous avions une meilleure route avec Pontcharra.

Enfin, il n'est pas jusqu'au fruit que la vallée de la Rochette produit à foison qui ne fût utilisé d'une manière lucrative au moyen d'une bonne voirie. Je me rappelle avoir vu dans mon jeune âge, alors que la Savoie appartenait à la France, d'énormes quantités de caisses de pommes qui sortaient tous les ans pour aller en Provence. Les cabotages que présentent de toutes parts nos malheureux chemins ont fait renoncer à ce genre d'industrie depuis longtemps déjà.

Il est donc bien établi que soit qu'on l'envisage sous un aspect d'intérieur, ou sous un aspect extérieur, la route à créer dans la vallée de la Rochette serait de la plus grande utilité.

L'idée de cette route, messieurs, n'est pas une idée nouvelle. Si nous nous reportons à une époque antérieure à la révolution, époque où les relations de toute nature se trouvant infiniment plus bornées, la nécessité des bonnes communications était généralement moins sentie, nous voyons que déjà alors un projet avait été conçu par notre Gouvernement et que même un plan avait été dressé à ce sujet par l'ingénieur Capellini. Un peu plus tard, la même idée était venue au Gouvernement français, et il est assuré que le pays serait depuis longtemps en possession de la chose si ce Gouvernement, moins occupé de guerres, avait pu se maintenir. Enfin, vous savez que le Ministère actuel, forcé par la nécessité de mettre un terme aux ravages du Gelon, qu'une bonne route servirait à diguer mieux que toute autre espèce de travaux, a délégué à son tour, dans le courant de l'été, un ingénieur distingué, monsieur Paleocapa, lequel, après être allé sur les lieux, a dû dresser un devis approximatif de la dépense à faire pour conduire la route à établir, depuis la route royale d'Italie, près Chamoux, jusque vers la frontière de Pontcharra. Il résulte d'une conversation que j'ai eue à ce sujet avec un ingénieur de Chambéry, que cette dépense s'éleverait à une somme d'environ cinq cent mille livres.

On objectera peut-être que ce chiffre est bien élevé pour un travail dont le Conseil divisionnaire de Chambéry n'a parlé que pour le mettre à la charge des communes de la vallée, et que ma proposition est beaucoup trop prétentieuse lorsque je viens réclamer, sans façon, pour ce même travail, les honneurs d'une classification qui n'est rien moins que royale!

Je vais répondre brièvement à ces objections.

1° Le Conseil divisionnaire de Chambéry a pensé qu'il ne pourrait, sans s'attirer les plus vifs reproches, passer sous silence un besoin qui est devenu l'objet d'un vœu général, et c'est pour cela qu'il en a parlé. S'il a émis le désir que le travail se fit par les communes, la raison en est toute simple: c'est que la vallée de la Rochette n'a pu avoir de représentants dans le dit Conseil, par suite du vice de la loi du 7 octobre 1848, dont j'ai demandé le redressement par une proposition spécifique que la Chambre a prise en considération, mais qui languit à l'ordre du jour en attendant qu'il plaise à monsieur le ministre de l'intérieur de nous apporter enfin ce projet de loi municipale qu'il nous a promis.

2° L'honorable député de Duing qui en sa qualité d'homme positif se complait à nous mettre sous les yeux des rapprochements de chiffres toujours ingénieux et souvent intéressants, nous a appris dernièrement (séance du 29 août) qu'en Savoie le rapport des routes royales aux routes provinciales est de un à trois et vingt-deux centièmes, tandis que dans le Piémont il est de un à deux et nonante-cinq centièmes. Dès lors que nous n'avons pas, en Savoie, notre contingent proportionnel de routes royales, je ne vois pas pourquoi on se refuserait à gratifier de ce nom un parcours aussi important que celui de Chamoux à la frontière.

3° Un projet de loi a été présenté pour faire déclarer royale la route qui depuis Ayton va aboutir au Valais, en suivant la direction des Alpes. Je suis, certes, bien éloigné de désapprouver un pareil projet: je répéterai seulement qu'il sera incomplet tant que le mien n'en formera pas le complément obligé, puis que ce ne sera qu'alors que les provinces qui longent les Alpes, et particulièrement celles de la Haute-Savoie, de la Tarantaise et de la Maurienne pourront bien jouir de toutes les ressources que présente la vallée de la Rochette, et communiquer commodément avec Grenoble et le midi de la France.

4° La dépense assignée par l'ingénieur Paleocapa est forte, il est vrai; mais c'est justement pour cela qu'elle ne doit pas être mise à la charge de la province ou des communes, parce qu'ainsi le travail ne se ferait jamais. Oui, cette dépense est forte... cependant, si jamais une dépense fut justifiée par la nécessité, c'est bien dans l'espèce; car, si tout Gouvernement doit protection à ceux qui payent l'impôt, à plus forte raison un Gouvernement constitutionnel doit-il doubler cette protection en faveur des contribuables qui par son fait sont tombés dans l'impuissance de le payer plus longtemps. Les désastres causés par le Gelon sont connus de tout le monde. J'en ai déjà assez parlé et je n'y reviendrai plus. L'unique moyen de les faire cesser, comme de procurer un juste dédommagement aux survivants de ceux que les ont souffert, c'est de leur dispenser, le plus promptement possible, le bienfait qu'ils sont en droit d'attendre. Daigne la Chambre, en face d'une mortalité de plus en plus envahissante, décider le Gouvernement à y pourvoir en adoptant sans restriction aucune le projet de loi que j'ai présenté en ces termes le 6 septembre courant. (Vedi sopra)

**LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEI DEPUTATI VALERIO L. E TROMBOTTO PER DICHIARARE REALE LA STRADA DA PINEROLO ALLA FRANCIA LUNGO IL CHIUSONE.**

**PRESIDENTE.** Parecchi uffizi hanno autorizzata la lettura del seguente progetto di legge dei deputati Valerio e Trombotto (Vedi vol. Documenti, pag. 268):

« La strada da Torino alla Francia per Pinerolo e per la valle del Chiusone è dichiarata strada reale dal 1° gennaio 1850.

« Il ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

Interrogo la Camera se intenda che anche questo progetto abbia a trasmettersi direttamente alla Commissione per la classificazione delle strade ferrate.

(La Camera approva.)

#### SCHIARIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE FEMMINILI.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo la parola per dare quegli schiarimenti che ho promesso in proposito alle interpellanze mosse dal deputato Franchi.

**PRESIDENTE**. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. (Alla ringhiera) Allorchè ieri ebbi l'onore di parlarvi di quella società d'illustri cittadini torinesi, fra i quali splende il nome dell'ottimo nostro deputato conte Franchi, che con tanto zelo e successo si sono occupati della istituzione d'una scuola d'educazione femminile in questa città, con averne ancora reso di pubblica ragione il progetto ed il regolamento, io ignorava, perchè nuovo alla vita parlamentare, che un altro nostro illustre deputato (signor Leotardi) caldo d'amore di patria, aveva nel 25 novembre del 1848 trattenuto la Camera di questo importante soggetto.

Ho provato la più sincera soddisfazione nel leggere le nobili idee che ha sviluppato e potranno anch'esse somministrarmi abbondanti lumi per stabilire una istituzione tanto desiderata.

Non credo di offendere la modestia del signor conte Franchi e del signor Leotardi, qui presenti, nel tributarne ad entrambi la dovuta lode e congratularmi sinceramente dei titoli che hanno giustamente acquistato alla pubblica riconoscenza.

#### Stato dell'istruzione femminile nei regii Stati.

L'istruzione femminile nei regii Stati, quantunque non possa dirsi trascurata del tutto, è però lontana da quella eccellenza alla quale potrebbe e dovrebbe essere portata. Mandando una legge che dichiarasse obbligatoria l'erezione di scuole femminili questa diventò, a così dire, un oggetto di importanza secondaria e non diede quei frutti che erano da sperare nell'universale incremento della coltura.

Le leggi onde son governate le scuole sono tuttavia quelle contenute nelle regie patenti 13 gennaio 1846, leggi insufficienti allo scopo, perchè occupantisi unicamente delle regole da seguire nelle scuole stesse e delle forme dell'insegnamento, anzichè dei modi di attuar in tutti i comuni scuole adattate alle fanciulle di qualsiasi condizione.

Quale sia attualmente il numero delle scuole femminili stabilite nel regno ha il Ministero rilevato dalle relazioni che, secondo l'articolo 16 dell'istruzione annessa alle regie patenti, dovevano esser presentate dai riformatori e in luogo loro dai regii provveditori.

L'ispettore generale delle scuole elementari appena entrato in funzione e conosciuto lo stato dell'istruzione fem-

minile, si fece carico di richiamare su di esso l'attenzione dei Consigli provinciali d'istruzione elementare, e vedendo come uno dei fonti principali d'abusi era l'eccessiva corrività delle Commissioni esaminatrici delle maestre, raccomandò espressamente che si usasse maggior diligenza e severità nel concedere le autorizzazioni. (Circolare 25 gennaio)

Colla circolare 16 marzo p. p. il medesimo ispettore generale prescrisse ai regii provveditori di trasmettere pel mese di dicembre di ciascun anno un quadro nominativo di tutti i maestri e di tutte le maestre di scuola elementare così pubblica come privata, così pei fanciulli che pegli adulti, onde poter con dati comparativi veder l'aumento e lo sviluppo dell'istruzione primaria.

Gli ispettori provinciali, eccitati dal Consiglio generale e dal loro proprio convincimento, secondarono tali premure, e promossero con amore presso i municipii l'istituzione di scuole femminili in quei comuni che ne sono tuttavia sprovvediti.

Frutto di tali sollecitazioni e dello zelo di autorità e di privati fu l'istituzione affatto nuova di scuole preparatorie per le maestre, le quali vanno moltiplicandosi con esempio non inefficace in varie città dello Stato.

In Torino la scuola eretta dal conte Franchi, alla quale presero parte volenterosa tre membri del Consiglio generale, fu assiduamente frequentata da grandissimo numero di allieve, e molto maggiore sarebbe stato se non fosse l'angustia del locale e la scarsezza dei mezzi. Ciò servì a dimostrare che il bisogno di tali istituti è generalmente sentito e che, se il Governo seconderà l'impresa accordandole sussidii come fece il municipio di Torino, farà opera di vero vantaggio alla patria.

In udienza del 15 settembre 1849 S. M. ha concesso sui fondi delle spese riservate una gratificazione di lire 100 a ciascuno dei professori Nigra e Peyretti, e di lire 60 al signor Pezzi, maestro di calligrafia, i quali prestarono rispettivamente l'opera loro alla scuola normale del conte Franchi, oltre i membri del Consiglio generale delle scuole elementari.

Altra scuola preparatoria per le maestre, ma non gratuita come l'altra, venne stabilita e diretta dal benemerito sacerdote professore Fecia.

E con nobile gara l'esempio di Torino trovò imitatori nelle provincie, per merito soprattutto delle autorità preposte all'istruzione elementare in Alessandria, in Cuneo, in Alba, in Novara, ecc., e v'ha fondato motivo a sperare che anche altre provincie pensino già a provvedere con simili stabilimenti all'avvenire dell'educazione femminile.

Ma tutti questi sforzi parziali non produrranno quel bene che potrà produrre una legge che risolutamente comandi la primaria istruzione di tutte le fanciulle al paro di quella dei maschi. Se i comuni trovano nella povertà loro un ostacolo alla fondazione delle scuole per ambo i sessi, è meglio derogare al principio assoluto dell'istruzione gratuita, e far che questa sia limitata ai soli *indigenti*; ma non si receda dall'idea dell'obbligo. In questi argomenti l'autorità deve aver la forza di comandare *il bene* anche a chi non vuole e non sa riconoscerlo.

Finchè non avremo le madri istruite, avremo popolazioni ignoranti e coll'ignoranza le passioni ardenti e il campo aperto ai demagoghi e ai seduttori d'ogni colore.

Non v'ha esempio che una madre sappia leggere e scrivere senza ch'ella trovi modo d'insegnar a leggere e scrivere ai suoi figli, mentre lo stesso non può dirsi dei padri, distratti da lavori e da affari. In pochi lustri, se noi sapessimo educare le donne, avremmo educato il paese.

*Stato numerico approssimativo delle scuole femminili nelle sottoindicate provincie nell'anno 1846-47.*

Acqui . . . . .	N° 11
Alba . . . . .	» 49
Alessandria . . . . .	» 48
Biella . . . . .	» 19
Casale . . . . .	» 32
Chiavari . . . . .	» 26
Domodossola . . . . .	» 13
Cuneo . . . . .	» 38
Ivrea . . . . .	» 98
Lomellina . . . . .	» 54
Nizza . . . . .	» 27
Oneglia . . . . .	» 17
Pallanza . . . . .	» 17
Pinerolo . . . . .	» 114
San Remo . . . . .	» 16
Valsesia . . . . .	» 18
Vercelli . . . . .	» 71
Torino (città) . . . . .	» 46

Queste indicazioni sono approssimative e non meritano molta fiducia.

Secondo ciò che è stato prescritto colla circolare del Ministero 16 marzo 1849 (numero 14) i provveditori provinciali trasmetteranno nel dicembre un quadro esatto di tutte le scuole pubbliche e private maschili e femminili. Colla scorta di questi stati il Consiglio generale potrà ogni anno fornire al Ministero una statistica precisa dell'insegnamento primario.

*Stato delle somme proposte dai Consigli divisionali per ispeze relative alle scuole provinciali di metodo nell'anno 1849.*

**Torino.** — Fondo per l'ispezione delle scuole elementari delle tre provincie del circondario L. 7,200  
 Fondo per l'istituzione della scuola di metodo nelle provincie di Pinerolo e Susa . . . » 1,700  
L. 8,900 8,900

**Savona.** — Fondo preparatorio per una scuola provinciale di metodo, dalla provincia di Savona L. 2,050  
 da quella d'Acqui . . . . . » 4,050  
L. 6,100 6,100

**Ivrea.** — Fondo per l'ispezione delle scuole elementari e per l'istituzione della scuola in Ivrea ed Aosta. In Ivrea . . . . . L. 3,250  
 In Aosta . . . . . » 3,250  
L. 6,500 6,500

**Vercelli.** — Fondo per l'ispezione delle scuole elementari nelle tre provincie del circondario L. 7,200  
 Fondo per la scuola di metodo nelle tre provincie . . . . . » 2,550  
L. 9,750 9,750

**Cuneo.** — Fondo per l'istituzione delle scuole elementari nelle quattro provincie del circondario . . . . . L. 9,600

*A riportarsi . . . L. 9,600* 31,250

*Riparto . . . L. 9,600* 31,250

Fondo per l'istituzione delle scuole di metodo in Cuneo ed Alba . . . . . » 2,900  
 Assegnamento per due scuole di metodo per le maestre . . . . . » 800  
L. 13,300 13,300

**Anney.** — Fondo rimasto disponibile sul bilancio dello scorso anno per la scuola di metodo e l'ispezione . . . . . L. 870

**Nizza.** — Fondo per la scuola di metodo L. 1,600  
 Fondo per l'ispezione . . . . . » 1,500  
L. 3,100 3,100

**Alessandria.** — Fondo per le scuole di metodo e per gl'ispettori . . . . . L. 14,450  
 Fondo per la scuola di metodo per le maestre in Alessandria, Asti e Voghera . . . » 3,300  
L. 17,750 17,750

**Genova.** — Fondo per l'ispezione delle scuole elementari:  
 Genova (2/3 a carico della città, 1/3 a carico della provincia) . . . . . L. 3,700  
 Chiavari . . . . . » 2,400  
 Novi . . . . . » 5,250  
 Spezia . . . . . » 2,400  
 Per una scuola di metodo alla Spezia . . » 1,500  
L. 13,250 13,250

**Novara.** — Fondo per la scuola di metodo in Domodossola . . . . . L. 4,000  
 Fondo per una scuola normale divisionale » 7,000  
 Fondo per le ispezioni di tutte le provincie della divisione divise in tre circondari . . » 8,000  
L. 19,000 19,000

**Chambéry** (per l'anno 1850) — Professore di metodo . . . . . L. 600  
 Maestro di calligrafia . . . . . » 200  
 Segretario . . . . . » 150  
 Bidello . . . . . » 50  
 Sussidi da distribuirsi agli alunni . . . » 1,400  
L. 2,400 2,400

Per le altre tre provincie del circondario . L. 7,200

Totale . . . L. 111,820

Il Ministero ha dato col mezzo del Consiglio generale per l'istruzione primaria tutte le disposizioni necessarie per l'attivamento di queste scuole e provvederà dentro al mese corrente alla nomina degli ispettori nelle provincie che ancora non l'hanno, sebbene vi siano in bilancio i fondi per ciò necessari.

*Stato delle provincie nelle quali ebbe luogo la scuola di metodo secondo le disposizioni delle regie patenti 1° agosto 1845.*

<b>Torino</b> . . . . .	Torino (a spese dei fratelli della dottrina cristiana)	» 1847	» 1849
	Pinerolo . . . . .	» 1847	»
	Susa . . . . .	»	1848 1849

<i>Alessandria</i> . . . . .	Alessandria . . . . .	»	»	1848	1849
	Asti . . . . .	»	»	1848	»
	Tortona . . . . .	»	»	»	1849
<i>Cuneo</i> . . . . .	Cuneo . . . . .	1846	1847	1848	1849
	Saluzzo . . . . .	1846	»	1848	»
	Mondovì . . . . .	»	1847	1848	»
	Alba . . . . .	»	1847	1848	»
<i>Novara</i> . . . . .	Novara . . . . .	1846	»	»	»
	Lomellina . . . . .	»	1847	»	»
	Ossola . . . . .	»	»	»	1849
	Pallanza . . . . .	»	1847	»	»
	Valsesia . . . . .	»	»	1848	»
<i>Ivrea</i> . . . . .	Ivrea . . . . .	»	1847	1848	1849
	Aosta . . . . .	»	»	1848	1849
<i>Vercelli</i> . . . . .	Vercelli . . . . .	1846	»	1848	1849
	Casale . . . . .	»	1847	»	»
	Biella . . . . .	»	»	1848	»
<i>Genova</i> . . . . .	Genova . . . . .	1846	1847	1848	1849
	Chiavari . . . . .	»	»	1848	»
	Levante . . . . .	»	»	»	1849
<i>Nizza</i> . . . . .	Oneglia . . . . .	»	»	1848	»
	Nizza . . . . .	»	1847	»	»
	San Remo . . . . .	»	»	»	1849
<i>Annecy</i> . . . . .	Genevese . . . . .	»	»	»	1849

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO  
DI LEGGE SUGLI STIPENDI DEI GIUDICI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sugli stipendi dei giudici di mandamento.

La Camera sa che la Commissione ha scartato affatto il progetto ministeriale, e ve ne ha sostituito un suo concepito in questo unico articolo :

« Provvisoriamente, e finchè venga altrimenti stabilito col l'attuazione di una compiuta organizzazione giudiziaria, lo stipendio dei giudici di mandamento, eccettuati quelli di Torino e di Genova, è accresciuto di annue lire 300 a partire dal 1° prossimo venturo ottobre. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 82.)

Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Intese la Camera dalla lettura fattale della relazione della Commissione che essa scarta affatto il progetto di legge proposto dal Ministero, sostituendo un unico articolo di poche righe, nel quale si propone un provvisorio aumento di lire trecento a tutti i giudici di mandamento a partire dal 1° venturo ottobre, eccettuati solo i giudici di Torino e di Genova.

Mi corre il debito (ed è pregio dell'opera) di chiarire quali fossero i motivi che mi spinsero a sottomettere al giudizio della Camera gli articoli di legge che formano il progetto ministeriale onde dimostrare non essere, a mio senno, del tutto sragionevole la proposta in esso da me fatta alla Camera.

Le molte e ripetute querele venute al Ministero ed alla Camera, e disseminate nei vari periodici intorno al troppo meschino trattamento di cui godono presentemente i giudici di mandamento, e più di tutto ancora il mio intimo convincimento che in verità sia dovuto ai medesimi un trattamento migliore, lo che contribuisce non poco a mettere questi funzionari, il cui ufficio è di grandissima importanza, in quel

credito, in quella riverenza in cui debbono essere tenuti coloro i quali amministrano la giustizia, mi spinsero a darvi prontamente mano onde cessi questo grave inconveniente.

Fu quindi mio divisamento il fare in modo che sin d'ora, vale a dire dal 1° del prossimo venturo gennaio 1850, il trattamento dei giudici di mandamento divenisse migliore, divenisse tale che potessero essi sopperire decentemente e convenientemente ai loro bisogni, e fosse quindi in essi ristabilita quella dignità di cui abbisognano per amministrare con frutto la giustizia. Al che ho creduto di poter agevolmente arrivare, facendo un'aggiunta al loro stipendio ed unendo allo stipendio medesimo un'indennità di alloggio che proposi doversi pagare dai comuni del mandamento nella proporzione accennata nel progetto, e ciò in surrogazione di quel carico che per lo innanzi sopportavano i comuni dei diversi mandamenti per l'assegnamento a favore dei giudici in compenso della loro assistenza agli ordinati ed alle congreghe comunali.

Le quali cose unite pure a quei diritti che soglionsi corrispondere per gli atti così detti di *volontaria giurisdizione*, parevano a me che componessero un tutto sufficiente a fare migliore e conveniente la condizione da giudici di mandamento.

In occasione poi della necessità e della convenienza di migliorare la condizione dei giudici parvemi opportuno di aggiungere alcunchè al trattamento dei giudici di prima cognizione, sia perchè questi paiono a me anche meno del dovere retribuiti, sia poi anche e principalmente perchè vi deve essere una scala di proporzione, deve esservi una gradazione tra il trattamento dei diversi funzionari appartenenti all'ordine giudiziario, secondo il posto che essi occupano in tale gerarchia, onde non arrivi l'inconveniente che quelli che occupano un grado inferiore in essa siano meglio retribuiti di quelli che occupano un grado superiore.

Coll'occasione di questi miglioramenti che trovammo opportuno d'introdurre tra i funzionari dell'ordine giudiziario, credemmo doversi bensì mantenere la distribuzione dei giudici mandamentali e dei tribunali in diverse categorie, non però maggiori di tre. Ma queste categorie, le quali fino ad ora erano e sono tuttavia locali, credemmo bene di renderle personali onde far cessare il gravissimo inconveniente che in certi luoghi la giustizia debba essere perpetuamente amministrata da coloro che muovono i primi passi nella carriera giudiziale.

Anche con questa opportunità si è creduto di fare scomparire altri inconvenienti che si incontravano nell'ordine giudiziario, la correzione dei quali era più comunemente desiderata.

A malgrado di queste considerazioni, le quali, a mio senso, fondavano in modo solido e convenevole il progetto ministeriale, come accennai poc'anzi, esso fu tolto onninamente di mezzo e gli fu sostituito un semplice provvedimento provvisorio che accorda a tutti i giudici mandamentali indistintamente un aumento di lire 300. Quale può essere la ragione per cui la Commissione non ha creduto di doversi occupare della discussione dei diversi articoli componenti l'idea di legge stata presentata alla Camera dal Ministero? Fissando l'attenzione nella relazione della Commissione, si scorge che il motivo principale che indusse la Commissione medesima ad operare nel modo poc'anzi da me toccato si fu per non pregiudicare quelle disposizioni che si aspettano da una Commissione a tal fine creata dal precedente Ministero, intorno all'ordinamento generale e complessivo dell'ordine giudiziario. Si è creduto che il toccare alcunchè di una parte di

cotesto ordine giudiziario potesse tornare di pregiudizio all'ordinamento medesimo.

Certamente, o signori, se la bisogna degli stipendi fosse tale da non potersi sconnettere dal rimanente dell'ordine giudiziario, io mi accosterei di buon grado al modo di vedere della Commissione; imperocchè non vorrei con una disposizione parziale, con un ordinamento preventivo, impedire il buon ordinamento finale e complessivo di tutto quanto l'ordine giudiziario. Ma io non penso, o signori, che l'affare degli stipendi sia talmente connesso, talmente inseparabile coll'ordinamento giudiziario considerato nel suo totale, che non si possa da esso sceverare, come ebbi l'onore di toccare ieri di passata, rispetto all'ordinamento generale.

L'ordine giudiziario, a mio modo di vedere, si compone di tre parti: la prima, personale; la seconda, territoriale; la terza, finanziaria.

In ordine alla prima trattasi di vedere quali siano le condizioni richieste per chi voglia mettere il piede nella carriera giudiziaria, quali siano le condizioni di ammissibilità, quali le regole da osservarsi negli avanzamenti e nelle promozioni, come ed a quali condizioni e in quali casi debbano essere collocati a riposo, ed infine quale debba essere il loro trattamento ove siano posti in quest'ultima condizione.

La seconda parte, che ho chiamato territoriale o locale, riguarderebbe la circoscrizione dei distretti dei singoli mandamenti, dei tribunali di prima cognizione e dei magistrati d'appello.

La terza finalmente riguarda gli stipendi convenienti da darsi ai giudici di mandamento, ai giudici dei tribunali di prima cognizione ed ai magistrati di appello. Ora mi pare che quest'ultima parte dell'ordinamento giudiziario possa essere toccata prima che l'intero edificio sia, per così dire, costruito. Se egli è vero che fin d'ora i giudici di mandamento non godono di un tributo convenevole di maniera che ne scapiti il loro decoro, nè possano mantenere la giustizia in quel credito, in quella riverenza in cui dovrebbe essere; se essi sono esposti anche (si dica la parola) a pericolo di prevaricazione, per non avere uno stipendio tale con cui possano provvedere ai loro bisogni ed a quelli della loro famiglia, ragion vuole che si porti conveniente rimedio a questi gravissimi inconvenienti. Quale era la misura da prendersi? Porre i giudici di mandamento in quelle condizioni in cui tutti convengono che essi debbano avere onde possano provvedere ai loro bisogni. Ora quando la cosa sia ridotta a queste misure, quali sono i cambiamenti che può subire col tempo e per la proposizione della Commissione l'ordine giudiziario? Qualunque sia il cambiamento, io non crederò mai che si venga a diminuire gli stipendi assegnati ai giudici. Perciò questa sia una misura universalmente riputata giusta e convenevole.

Qualunque sia il divisamento della Commissione in riguardo al riordinamento generale dell'ordine giudiziario, sarà sempre vero che, per cagione di esempio, la distribuzione dei giudici mandamentali dovrà sempre essere personale e non territoriale, sarà sempre vero che, come porta il progetto, ai membri del Pubblico Ministero ora che sono costituiti i pubblici dibattimenti deve assegnarsi uno stipendio del pari con cui essi possano seguire la loro carriera nello stesso Pubblico Ministero, quando abbiano fatto prova di attitudine ai pubblici dibattimenti senza che ne venga l'inconveniente ora generalmente lamentato che i sostituiti dell'avvocato fiscale non possono pervenire a capi del Pubblico Ministero presso al tribunale dove sono collocati senza aver fatto prima il passo di giudice nel tribunale medesimo.

La nuova istituzione dei pubblici dibattimenti richiede di tener cari e preziosi quei membri dell'ordine giudiziario, i quali abbiano il dono della parola improvvisa e siano perciò abili ad esercitare con frutto le funzioni del Pubblico Ministero in occasione dei dibattimenti medesimi.

Nel progetto di legge che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera vi erano certi miglioramenti, i quali saranno sempre utili, qualunque siano le idee che la Commissione voglia esporre in riguardo all'ordinamento generale dell'ordine giudiziario.

Non havvi dunque, a mio senso, ragione veruna di fare che la popolazione non goda fin d'ora dei vantaggi che possono risultare dal progetto ministeriale, a pretesto che si possano ottenere vantaggi maggiori dopo che si sarà proposto un intero novello ordinamento giudiziario.

Oltre di che io non vorrei che la legge proposta fosse staccata dall'ordinamento giudiziario.

Essa, quando riunisca il voto del Parlamento all'epoca in cui avrà luogo questo ordinamento giudiziario generale, potrà essere convenientemente allogata, non senza subire alcune modificazioni in quelle parti in cui per avventura non si riconoscesse perfetta, e rimarrà tra le disposizioni già fatte ed il rimanente del totale ordinamento.

Ma queste piccole modificazioni, questa necessità di allegare nella legge generale le disposizioni parziali già adottate e già messe in pratica, non toglie che le popolazioni possano e debbano intanto godere dei frutti di queste modificazioni parziali. In pressochè tutte le nazioni le leggi generali non sono state fatte in un batter d'occhio, ma bensì poco a poco.

Il Codice civile in Francia è stato fatto in più riprese. Le parti separatamente ordite hanno finito per formare un tutto, nel quale sono state alloggiate. Così mi pare che debba praticarsi, non tanto rispetto all'ordinamento giudiziario, quanto per rispetto al Codice di procedura.

Notisi ancora che la legge sull'ordinamento giudiziario dovrà essere combinata colle leggi che saranno adottate dal Parlamento in ordine alla procedura civile; quindi questo ordinamento generale che deve essere proposto dalla Commissione creata fino dal 3 febbrajo di quest'anno dal precedente Ministero, e che ancora non è in misura di presentare l'ordinamento medesimo, senza che si possa di tanto e soverchiamente affrettare quel lavoro, perchè esige lunghi studi e gravi e profonde meditazioni, conduce sempre alla conclusione da me additata, ai miglioramenti cioè che sono più universalmente desiderati, i quali non turbano, nè impediscono quei migliori ordinamenti che risulteranno da una legge generale; dimodochè sarà perdere un frutto presente, nell'aspettazione dell'avvenire, l'indugiare i miglioramenti che già possono essere adottati, sino a quel maturo fine che risulterà dagli ordinamenti generali.

E qui, o signori, io appoggerò il mio modo di vedere ad un esempio che la Camera stessa mi fornì in una delle sue deliberazioni prese recentemente; trattavasi di staccare dalla provincia d'Acqui il mandamento di Ovada per unirlo alla provincia di Novi. Da alcuni degli oppositori si diceva che queste disposizioni parziali non debbono essere prese per non pregiudicare l'ordinamento generale, cioè la circoscrizione generale delle provincie dello Stato; ma l'abile oratore che difendeva la legge, che realmente fu adottata in favore di Ovada, respinse questo modo di ragionare, dicendo che quando una volta è provata l'utilità, la necessità di una disposizione non si deve rimandare la correzione di quel vizio a tempi futuri, in considerazione di un altro bene maggiore che si possa di poi conseguire.

L'una di queste cose non può e non deve pregiudicare l'altra. Per queste principali considerazioni io mi permetto d'insistere perchè la Camera scenda alla deliberazione sopra i singoli articoli della legge proposta, e dove la creda veramente utile e conveniente, fin d'ora la adotti, senza differirne l'adozione al tempo in cui potrà essere presentata alla Camera la legge sull'ordinamento generale dell'ordine giudiziario, nella qual legge potrà poi sotto le debite modificazioni essere allogata quella legge che fin d'ora possa dalla Camera venir decretata.

**SINEO.** Prego il signor presidente di osservare che io intendeva di parlare su questa stessa questione.

**PRESIDENTE.** Ora la parola è al signor relatore della Commissione.

**COLLA, relatore.** Il progetto della Commissione fu impugnato primieramente dal signor ministro di grazia e giustizia, perchè trovava egli improvvido consiglio l'attenersi semplicemente ad una misura provvisoria, anzichè entrare in discussione sul merito e porre in deliberazione il progetto medesimo nelle singole sue parti. Mi corre obbligo di chiarire innanzi tutto alla Camera quale sia stato il principale motivo che indusse la Commissione ad attenersi ad un mezzo provvisorio, anzichè al progetto dal prelodato signor ministro presentato, e fu che il ritoccare parzialmente soltanto una parte essenzialissima è vero, ma una parte sempre del sistema giudiziario, si riconobbe dalla Commissione improvvido consiglio, si riconobbe altresì come non si potesse soprassedere dal provvedere sopra i giustissimi richiami presentati per parte di giudici di mandamento, i quali per la privazione degli stipendi comunali soffrono fin d'ora un gravissimo pregiudizio. E sopra questo argomento noterò come concorra anche l'idea dello stesso signor ministro, che cioè il suo progetto di legge fosse stato determinato principalmente in dipendenza di moltissimi ed urgenti richiami che erano venuti per parte dei giudici di mandamento.

Ora si fu appunto per far giustizia su questi richiami che credette la Commissione di dover intanto a ciò provvedere; ma lo addentrarsi fin d'ora in un sistema di un riordinamento giudiziario, anche per quanto riguarda agli stipendi dei giudici di mandamento e quelli di prima cognizione, sembra prematuro, in quanto che, riguardo ai giudici di prima cognizione era naturale che questi stipendi si dovessero in ogni loro parte coordinare con quelli che sarebbero stati nella nuova organizzazione stabiliti.

Ed invero quanto riguarda, per esempio, il Pubblico Ministero, forse che sono sin d'ora abbastanza segnate le attribuzioni di questo ramo della magistratura, perchè si possa preventivamente calcolare quale stipendio convenga principalmente attribuir loro? Così è per riguardo a tutti gli altri membri dell'ordine giudiziario, dei tribunali di prima cognizione. È naturale che nel novello Codice di procedura, ed anche secondo le parziali riforme presentate ieri dal signor ministro di grazia e giustizia, si debbano riformare gli attuali stipendi; cosicchè un provvedimento che si prendesse sin d'ora su questo proposito dovrebbe poi mutarsi dopo pochissimo trascorso di tempo; ecco perchè credeva la Commissione che si dovesse isolare l'una cosa dall'altra. Trovo certamente commendevole il divisamento di riordinare il sistema giudiziario in questa parte principalmente che tocca l'interesse della magistratura, cioè gli stipendi, i quali furono riconosciuti in massima di molto inferiori alle attribuzioni altissime agli stessi funzionari commesse.

Ma intanto si trova maggior inconveniente di dover forse coordinare nuovamente la legge coll'organizzazione giudi-

ziaria, allorquando questa stessa organizzazione fosse per essere presentata; ma la Commissione fu indotta principalmente in questa sentenza, da che ravvisò dover essere imminente questo riordinamento della magistratura; e ritenga la Camera come il primo divisamento della Commissione stessa fosse stato quello di disporre per legge, cioè col dispositivo medesimo dell'articolo presentato alla deliberazione della Camera, che questo progetto di riordinamento giudiziario non dovesse indugiarsi oltre la Sessione corrente; ma siccome non sembrò abbastanza consono colle norme ricevute dal Parlamento che così si adoperasse, credette la Commissione che si potesse egualmente ottenere lo scopo proposto, sollecitando vivamente il Ministero a presentare quella proposta di legge.

Ci si rispose per parte del signor ministro di grazia e giustizia che intanto non si debba soprassedere da una disposizione riconosciuta utile, conveniente, anzi urgentissima.

Or bene, la Commissione partì dalla base che molti materiali già stavano in pronto pel riordinamento del sistema giudiziario; che anzi sarebbe stato uopo di sollecitare più vivamente ancora la Commissione già creata, oppure crearne una nuova, aggiungere però fors'anco nuovi membri alla Commissione esistente, o cercare materiali nelle altre legislazioni più compiute della nostra, onde senza maggiore indugio si presentasse il progetto di legge; ma, lo ripeto, siccome la posizione dei giudici era troppo precaria, parve indispensabile, mentre si stava maturando questo compiuto riordinamento, che si provvedesse alla sorte dei giudici.

Il signor ministro di grazia e giustizia a sostegno della sua tesi addusse il fatto di un riordinamento parziale in materia d'amministrazione; il fatto cioè dello stralcimento del mandamento di Ovada dalla provincia d'Acqui. Egli fece osservare come il propugnatore di quel progetto avesse riconosciuto utile che non s'indugiassero ad ordinare l'invocata separazione fino al compiuto riordinamento dei comuni dello Stato.

Potrei citare ancora l'esempio recente della questione agitata relativamente alle strade reali. Quando si trattò della presa in considerazione del progetto Scofferi si riconobbe che non si dovesse soprassedere dal dichiarare reale la strada da Genova a Nizza finchè vi fosse riordinamento compiuto di tutto il sistema stradale, che intanto fosse opportuno fare quel po' di bene.

Io trovo che non calzano questi esempi, non vale quello dei comuni di Ovada, perchè certamente sarà molto più remoto il riordinamento nella circoscrizione territoriale di tutti i mandamenti degli Stati, onde quell'indugio che durava da oltre trent'anni in pregiudizio del mandamento di Ovada sarebbe forse potuto protrarre due o più lustri.

E nemmeno l'esempio della riordinazione delle strade, perchè è noto come ingenti spese occorrono per questo oggetto. È noto come precarie e molto pericolanti sono le nostre finanze, e come siffatti sistemi, troppo in disproporzione coi nostri mezzi attuali, non possano per ora attuarsi.

Ma altra cosa è riguardo al sistema giudiziario. Il lavoro concernente questo sistema ci fu già annunziato come molto prossimo. È importante lo astenersi dal ritoccare parzialmente quella parte eziandio del sistema giudiziario che riguarda gli stipendi dei giudici di prima cognizione, perchè non si corra poi il rischio di dover stralciare forse allo stipendio stabilito col progetto ministeriale, allorchè saranno definitivamente stabilite e conosciute le attribuzioni dei giudici nel nuovo sistema giudiziario. Ecco le principali considerazioni che mossero la Commissione ad opinare che si dovesse soprassedere da ogni altra ricerca, e isolare, per così dire, la questione



al solo stipendio dei giudici di mandamento; e a questo uopo non debbo dissimulare alla Camera che, onorata la Commissione nel suo seno dalla presenza del signor ministro di grazia e giustizia, trovollo consentaneo al proposto temperamento, in quanto che ci promise lo stesso signor ministro come molto prossimo il riordinamento giudiziario, e non trovò inconveniente, allorchando ebbe ad esprimere la sua opinione in seno alla Commissione, che si procedesse intanto ad una riparazione che non poteva ammettere indugio alcuno, all'aumento cioè dello stipendio dei giudici di mandamento; ecco quali vedute guidarono la Commissione nel formulare il progetto di legge che ebbero l'onore di presentare alla deliberazione della Camera.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Vero è quello che asserisce l'onorevole relatore della Commissione, essere io stato onorato dall'invito di trovarmi nel seno della Commissione per esporre la mia idea in ordine al progetto di legge da me presentato alla Camera; credo però di avere in quell'occasione esposto in succinto quei motivi a cui credetti ora di dover dare un maggiore sviluppo a sostegno dell'idea di legge da me presentata; certo non feci formale opposizione, come non la fo nemmeno presentemente, a quanto la Camera sarà nella sua saviezza per deliberare; solo mi credo in dovere di esporre alla Camera quali fossero le ragioni che m'indussero a proporre la legge, e come queste ragioni, a mio modo di vedere, potessero avere alcun peso e presso la Commissione e presso la Camera medesima, lasciando poi alla saviezza della Camera il deliberare quale dei due progetti debba essere adottato. Anche allora accennai all'idea espressa ora davanti alla Camera, vale a dire che meglio vale l'adottare un bene presente, anche minore, che aspettare, senza nulla ammegliorare, quel bene maggiore che non si può ottenere se non dopo un certo spazio di tempo, allora massimamente che il godere di questo bene minore non nuoce al conseguimento di quel bene maggiore che si sta aspettando.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Domanderò al signor ministro se insiste sulla questione della priorità da accordarsi al suo progetto.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Dichiarò di persistere.

**SINEO.** Poichè il signor ministro persiste nella questione di priorità, dirò che, quantunque io faccia plauso alle considerazioni che sono state da lui sviluppate, non credo tuttavia che se ne debba fare sin d'ora l'applicazione ch'egli propone.

Il signor ministro ha ravvisato necessario di aumentare gli stipendi dei membri dei tribunali di prima cognizione nel tempo stesso in cui si aumenterebbe quello dei giudici di mandamento. Gli sembra che questi ultimi, come di grado inferiore, non possono essere trattati più favorevolmente dei primi. Io non porto la stessa opinione. Il giudice di mandamento, nel mio pensiero, ha un'importanza maggiore di quella che possa avere un giudice di prima cognizione. Con ciò io non intendo di oppormi a che si migliori anche a tempo debito la condizione dei membri dei tribunali. Ma credo che intanto sia più urgente di provvedere ai giudici di mandamento, sia perchè si tratta di compensarli delle perdite sofferte, sia perchè l'ufficio loro è ai miei occhi di somma importanza.

Anche il giudice di prima cognizione esercita un grave ed importante ufficio; ma egli dà semplicemente il suo voto in un tribunale collegiale; non può far altro che concorrere a dar sentenze; non ha da sé solo nessuna autorità. Per contro

il giudice di mandamento giudica da sé ed in cose di non poco rilievo. Egli pronuncia in prima istanza in tutte le cause possessorie. Nessuno ignora di quanta importanza sia il possesso, specialmente in un paese in cui (come ha riconosciuto il signor guardasigilli) il procedimento giudiziario è molto imperfetto, e quindi le cause durano molto tempo; cosicchè alcune volte conviene più avere il possesso che ottenere in definitiva una sentenza che non si sa quando giungerà. Di più il giudice di mandamento pronuncia da solo ed inappellabilmente intorno a cause, le quali non sono veramente di un gran valore assoluto, ma che hanno talvolta il massimo valore relativo. Bisogna avvertire che le cause al di sotto di 100 lire sono le più frequenti, e quelle che sole possono agitarsi dalla maggior parte dei cittadini. Cento lire sono talvolta il risparmio fatto da un onesto operaio con molti anni di fatiche; sono la dote di una ragazza, il fondo di una piccola speculazione, talvolta il patrimonio di una intera famiglia.

Inoltre il giudice di mandamento, precisamente perchè giudica nelle cause di minor entità, è il solo membro della magistratura che sia in contatto col maggior numero dei cittadini, colla classe più povera e meno colta. Il giudice di mandamento deve esercitare nella sua giurisdizione un ministero simile a quello del parroco. L'uno debbe far conoscere la santità della giustizia, come l'altro la santità della religione.

Se metterete in contatto con la parte meno colta e più povera del popolo, se metterete in contatto con essa uomini di senno e di scienza, troverete il modo di dissipare quegli errori, le cui conseguenze tante volte sono così funeste. Fate sentire a tutti il valore della giustizia, e la proprietà sarà rispettata, e si progredirà a quel perfezionamento morale, che è certamente lo scopo di tutti i nostri desiderii, di tutti i nostri sforzi.

Dimostrata l'importanza dell'ufficio del giudice di mandamento, dimostrata la ragione speciale che havvi di provvedere ad essi per indennizzarli di ciò che hanno perduto, mi pare che si possa senza inconveniente segregare la loro causa da quella degli altri giudici.

Io conto pel resto sulla sapiente sollecitudine del signor guardasigilli, da cui aspetto un riordinamento intero e veramente razionale.

Egli ha detto che nell'organizzazione giudiziale vi sono tre parti: il personale, il territoriale, il finanziario, ma tengo per fermo che egli alzerà i suoi sguardi al di sopra della sfera materiale di questo triplice riguardo. Sono persuaso che nel nuovo sistema giudiziale egli vorrà fare innovazioni nell'intreccio di questo sistema. Della necessità di mutazioni radicali ognuno se ne farà capace agevolmente se considera che noi abbiamo ancora un'organizzazione giudiziale, la quale ci viene per tradizione dalla rozzezza del medio evo.

Non è possibile poterla perfezionare, salvo rivoandola alla semplicità di cui gli antichi avevano dato l'esempio. Quando il procedimento giudiziale sarà semplificato secondo il tipo primitivo, allora si scemerà di molto il numero degli ufficiali della giustizia, e conseguentemente in questa prospettiva bisogna andare guardinghi, come osservava il relatore della Commissione, nel trattare degli stipendi, i quali forse possono essere d'imbarazzo in una nuova distribuzione degli uffici.

Riconosciuto che si debba seguire il sistema della Commissione, sospendere cioè per ora di provvedere ai giudici di prima cognizione, e limitarsi agli stipendi dei giudici di mandamento, vorrei ancora fra questi stabilire una qualche differenza.

Bisogna in questo punto aver riguardo al modo con cui i giudici attuali sono giunti ad occupare il loro impiego; bisogna distinguere i giudici antichi dai giudici recenti. Anticamente (e parlo di un'antichità non molto remota) anticamente gli impieghi si distribuivano in questa guisa: non era il grado di scienza, non era il grado di studio, non era il talento che generalmente influiva sulla distribuzione degli impieghi giudiziari; era piuttosto il caso, erano le relazioni di famiglia, la condizione del giovane che determinavano se doveva essere ammesso negli uffici generali, oppure al Ministero Pubblico provinciale. Colui che era stato ammesso all'ufficio generale passava quasi sempre nell'alta magistratura, diventava sostituito dell'avvocato generale, poi consigliere d'appello; colui che era volontario in un ufficio provinciale, secondo le relazioni che aveva con persone più o meno influenti, od entrava in un tribunale di prima cognizione, od era ridotto ad accettare una giudicatura di mandamento, e una volta entrato in questa carriera, considerata come infima, esso vi rimaneva immobile senza speranza di promozione.

Emmi noto esservi giudici di mandamento che sono in quell'ufficio da 13, da 20 anni, quantunque forniti di un merito non inferiore a quelli fra i loro contemporanei che occupano i seggi principali della magistratura. So altresì che vi sono all'incontro dei giovani senza talento e senza esperienza, i quali, appena usciti dalle scuole, furono subito portati ad una giudicatura.

Non vedo per qual motivo questi giovani dovrebbero di botto ricevere un aumento di 500 lire, ed essere così maggiormente favoriti in confronto con altri ufficiali dell'ordine giudiziale, come sarebbero i sostituiti degli avvocati fiscali che possono avere un più lungo servizio.

Per siffatte considerazioni io penso che sia mestieri di far distinzione secondo il tempo, durante il quale i giudici occupano la loro carica, e proporrei quindi un emendamento al sistema della Commissione. Riterrei l'articolo come essa lo ha concepito; solo in quanto all'accrescimento degli stipendi opinerei che non si desse nulla a quei giudici che nella loro carica non hanno ancora compito un quinquennio; che si accordassero lire trecento a quelli che da un quinquennio l'esercitano; lire quattrocento a quelli che occupano il loro ufficio da un decennio; e da ultimo lire cinquecento a quelli che l'esercitano da quindici anni.

In tal guisa io stimo che si provveda all'equità, alla giustizia. Saranno onestamente retribuiti coloro che da molto tempo esercitano la carriera giudiziaria, e saranno pur anche contenti quelli che è da poco che l'hanno cominciata, poichè avranno la speranza di un non lontano aumento.

**PRESIDENTE.** Io domanderò al deputato se intende di parlare sopra la precedenza ad accordarsi all'uno o all'altro emendamento, o se intende parlare solo di quello della Commissione.

**CAGNARDI.** Era su quello della Commissione che intendevo proporre un emendamento, ritenendo che a tutti i giudici di mandamento che sono stipendiati dalle comunità è loro dovuta un'indennità.

Ai precedenti ministri, cominciando da Merlo, Rattazzi e Sineo, fino a Demargherita, io ho sempre raccomandati i reclami di tutti i giudici di mandamento della provincia di Novara, e sulla promessa che mi fece il signor ministro Merlo, fin da quando era primo ufficiale Barbaroux, questi giudici si sono acquetati tutti.

Dunque ora si tratta di dare loro un'indennità.

Volevo proporre un emendamento, ma me ne astengo se la Camera accetta quello del deputato Sineo.

**SIOTTO-PINTOR.** Sarò brevissimo, o signori, ch'è fugge il tempo e sono preziose le ore del Parlamento dal quale la nazione esige più fatti che parole.

Che molte riforme siano necessarie nell'ordine giudiziario, niuno di noi osa rivotarlo in dubbio, lo conosce e lo consente anche il Ministero. O si volga lo sguardo alle persone, o si ponga mente alle cose, è forza confessare il disordine, l'umiliazione e la bassezza in che siamo caduti. Il merito e l'anzianità che non potrebbero mai venire a contrasto se il vero merito fosse veramente rispettato, non erano che pieghevole cera sotto la ferrea mano dell'assolutismo.

I sistemi e le teorie variavano secondochè l'arbitrio esige, ch'è nell'arbitrio non fu mai nè giustizia, nè congruenza, nè costanza. I migliori furono pressochè sempre esclusi, perocchè dalla coscienza del sapere nasce quel sentimento della propria dignità che non sa umiliarsi e molto meno prostituirsi. L'uomo di scienze e di lettere rispetta tutti, ma inchina nessuno; egli sa che il suo patrimonio non può essergli tolto, e che ha lo stesso valore in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Ma pur troppo per comune sventura fu sempre conculcata la sacrosanta teoria del merito e delle ricompense, perlocchè moltissimi abbiamo nell'ordine giuridico ai quali il popolo schiavo inchinava non per essi, ma per la veste, e il popolo libero nè per essi nè per la veste inchina. Quando anche l'ammissione alla carriera giudiziaria si farà per esperimento e per concorso; quando le prime cariche saranno conferite previo esame; quando saranno sanciti i titoli degli avanzamenti; quando, a dir tutto in breve, sarà dalla legge infrenato l'arbitrio, allora soltanto potranno sanarsi le piaghe del personale.

Dalle persone poi passando alle cose, chi può riandarle senza orrore? Complicatissima la procedura, immense le spese, quasi eterne le liti. Noi ne abbiamo pendenti da sessanta e più anni, e potrei accennarle, se potessero accennarsi senza colpire le persone. La riforma dunque del sistema è bisogno, è desiderio, è speranza di tutti. Nondimeno io non posso associarmi al concetto generale della Commissione, per cui ogni riforma che non abbia per base un generale sistema debba ravvisarsi pericolosa anzi che utile. Ammettendo così in genere quel concetto, noi faremo come colui che, potendo, non guariva una malattia dolorosa e locale, perchè l'infermo era aggravato da altra malattia generale. Non isfugge anche a me che talvolta la riforma parziale può falsare ne' suoi ulteriori svolgimenti l'istituzione stessa cui si vuol venire in soccorso; ma ciò è vero quando la riforma è tale che possa o no aver parte nell'istituzione. Tali però non sono quelle che, poggiando sugli immutabili principii di assoluta e universale giustizia, debbono sempre ammettersi. E tale io stimo, per esempio, il cambiamento delle sussistenti classi locali in categorie personali che sinora non fu combattuta dai dissenzienti. Per queste ragioni quindi e per le altre che furono già esposte dal ministro, io credo che debba concedersi la priorità al progetto ministeriale.

**BONELLI.** Io non farò che brevissime osservazioni a sostegno del progetto ministeriale, occupandomi dell'obbietto principale a cui si appoggiarono gli onorevoli preopinanti per far prevalere il progetto della Commissione.

Tutti riconoscono, tutti consentono che gli stipendi attuali dei giudici di prima istanza sono talmente tenui che meritano di essere aumentati; tutti, ripeto, riconoscono questo difetto, e tutti desiderano che sia riparato. Quale è adunque l'obbietto per cui s'intende scartare il progetto ministeriale?

Quest'obbietto sta in dire che l'ordinazione definitiva del sistema giudiziario che sta attendendosi farà sì che questi sti-

pendi dei giudici di prima istanza dovranno forse ritoccare; ma questa, a mio avviso, non è ragione che possa persuadere la reiezione del progetto; ciò che può ragionevolmente influire sull'adozione o no del progetto ministeriale sarebbe di vedere se quelle parziali modificazioni che possono subire gli stipendi dopo una definitiva sistemazione dell'ordine giudiziario possano intralciare ed essere di ostacolo al riordinamento giudiziario sulle altre parti che lo compongono; ora ciascuno sente che le diverse parti del sistema giudiziale cui resterebbero a provvedere possono egualmente organizzarsi, sebbene la parte che riguarda gli stipendi non dovesse riguardarsi come definitiva; nè pare giusto o logico che per la possibilità che gli stipendi possano ancora andar soggetti a qualche modificazione, debbasi ritardare intanto un compimento di giustizia che si riconosca dovuta ai giudici di prima istanza, e rigettare delle migliorazioni credute necessarie col mezzo del solito paradosso: *se non si può far tutto non si faccia nulla*; io voto quindi per la priorità del progetto ministeriale.

**IRVA.** Alle osservazioni già addotte dai signori preopinanti tendenti a dare la priorità al progetto della Commissione, credo bene di aggiungere le seguenti: che cioè la Commissione ha creduto di soprassedere dall'esame della legge proposta dal signor ministro per due ragioni sostanziali; in primo luogo perchè la tabella degli stipendi presentata dal signor ministro nel suo progetto di legge non essendo compiuta, non accennando cioè che i giudici di mandamento ed i tribunali di prima cognizione, si doveva o tosto o tardi rinnovare sullo stesso oggetto, per quanto riguardasse ai magistrati di appello; tanto valeva adunque aspettare a quell'epoca per formare la tabella generale.

La ragione principale però è stata la seguente: che cioè la Commissione crede di non poter altrimenti adottare la tabella proposta degli stipendi senza pregiudicare l'organizzazione stessa dei tribunali. Difatti, se si ammette che i sostituiti avvocati fiscali facciano la loro carriera passando al posto di avvocato fiscale, la cosa può andare, perchè il sostituito di prima categoria avendo 2,000 franchi di stipendio, passando alla terza categoria di avvocato fiscale ne consegue 2,400; ma se la cosa si conserva nello stato attuale, se si stabilirà che i sotto-avvocati fiscali, come si è sin qui praticato, passano a giudici di prima cognizione, allora la graduazione degli stipendi non procede; imperocchè il sostituito avvocato fiscale di prima categoria da 2,000 franchi che avrebbe di stipendio arriverebbe alla terza categoria di giudice di prima cognizione col solo stipendio di 1,800 franchi.

Pare dunque che lo stabilire sin d'ora l'osservanza di questa tabella involvesse implicitamente l'obbligo di pregiudicare alla carriera che si sarebbe poi tracciata coll'organizzazione generale sul giudiziale.

**CHENAE.** Messieurs, je ne veux aborder la question mise à l'ordre du jour que sous un point de vue général et dans le but de repousser tout ce qui se rattache à son acceptation. En présence des subsides énormes que l'issue malheureuse de la guerre nous impose, j'ai besoin de manifester que j'éprouve un véritable sentiment de peine à l'aggravation des charges que sollicite le Ministère. Des impôts quotidiennement augmentés sont un véritable danger pour la liberté. Ils amoindrissent l'affection que le peuple est appelé à lui apporter; ils détachent son cœur des nouvelles institutions politiques que nous devrions seconder. Il n'appartient qu'à la tyrannie seule de se préoccuper avec tant de sollicitude de faire de l'argent la première récompense de la magistrature.

En Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, dans les contrées qui nous ont précédés dans la voie de la liberté, le juge est peu rétribué; l'on a voulu que la considération publique fût son premier mobile.

Dans le contrées, au contraire, où le peuple n'est rien, où sa voix n'est pas même comptée, il est naturel que le juge soit fort rétribué; il y devient le plus étroit instrument de la pensée oppressive du despotisme. L'histoire qui partout nous vient en aide, qui malgré les nuages dont on cherche à l'entourer laisse cependant échapper quelques rayons, nous montre que les Gouvernements dignes de ce nom sont toujours parcimonieux des deniers qui proviennent des sueurs du peuple, tandis que ceux qui sont préoccupés d'une autre idée en font, au contraire, bon marché.

Si donc malgré la médiocrité des honoraires qu'elle perçoit, la magistrature des pays libres est entourée d'un hommage qui manque à celle des autres contrées, si l'élévation du tarif n'ajoutierien au respect qui doit l'environner, si par ces fonctions augustes elle est un sacerdoce que l'honnête homme, dans des conditions morales, aimera toujours à remplir, il est évident que le respect dont elle peut être jalouse a sa source ailleurs que dans le numéraire qu'on peut lui allouer.

La préoccupation des jouissances de la vie ne devient toute puissante qu'alors que tout autre essor est enlevé à l'âme, que le prince n'a que de l'or à distribuer à défaut d'une séduction plus élevée. Ce n'est que quand l'idée morale s'affaiblit que la prépotence de l'idée matérielle efface la première. Avant d'améliorer la condition du juge de mandement il y a celle de l'instituteur de l'enfant des campagnes qui réclame plus impérieusement notre attention. Dans une foule de localités ce malheureux, cet honorable indigent ne reçoit pas même 40 francs par mois. Contraint de présider à sa cuisine, de scier le bois de son foyer, de blanchir le linge qu'il a porté, sa condition pleine de souffrances et d'humiliations est la honte de notre prétendue civilisation.

Circonscrit à des occupations qui ne touchent qu'aux intérêts immédiats de la première jeunesse, l'instituteur dont le pouvoir n'a aucun concours à attendre dans l'intérêt de sa tyrannie est nécessairement négligé de la part du Gouvernement. Pour celui-ci il n'est plus question de décorum, ni de dignité, ni d'influence morale. Tout ce faras de mots de convention est réservé pour le juge que le pouvoir a besoin de lier, d'enchaîner à ses pensées rétrogrades.

Un motif pour qu'on s'occupe du juge après l'instituteur c'est que ce dernier est plus spécialement le fils de la plèbe, qu'il est ordinairement privé de toute ressource, sorti des dernières couches sociales, tandis que le premier appartenant à une condition ordinairement plus aisée a toujours ou presque toujours une fortune privée, qui ajoutée à son traitement lui procure une foule de jouissances interdites au second.

Une dernière considération qui doit nous porter à ménager les deniers du peuple, à protéger ses intérêts, c'est l'avenir de la liberté, c'est l'unité de l'Italie, ce sont ses progrès politiques. Si nous voulons que le Piémont soit une école pour cette noble contrée, une guide à son éducation nationale, un foyer de lumière qui puisse l'éclairer, prouvons à la Péninsule ausonique que le Gouvernement représentatif est la première et la plus sûre des sauve-gardes morales, le type qui puisse lui servir de modèle. A cet effet renfermons-nous donc dans les conditions inhérentes à cette obtention, et demandons que le Ministère nous présente une loi pour l'amélioration des instituteurs primaires, pour lesquels j'ai l'honneur de réclamer votre appui.

**JACQUIER-CHATRIER.** Je veux soutenir le projet de la Commission et sa priorité.

Je dois dire, messieurs, que si j'avais consulté mon premier sentiment, à la lecture du projet de loi, j'aurais applaudi à sa pensée; je n'en remercie pas moins monsieur le ministre d'avoir songé à améliorer la position de la magistrature et je m'associe de cœur à ses intentions dont la Commission de laquelle je faisais partie ne perdra point le souvenir. Mais si la loi présentée par monsieur le ministre est, comme il l'avoue, provisoire, j'ai trouvé plus naturel d'en admettre une plus provisoire encore, et en voici les motifs.

Le premier c'est celui d'accélérer le moment de satisfaire un besoin connu d'un projet complet, général de l'organisation judiciaire, sans admettre une loi provisoire, qui admise ne ferait que retarder le plan espéré.

Mais ce que la Commission a eu en vue c'est cet avenir même. En général les traitements des employés sont en raison de l'importance de leurs devoirs; il est à désirer que cela soit surtout, et dans cette supposition, réglé des traitements, c'est pour ainsi dire préjuger dans les attributions des juges mêmes; voilà pourquoi je n'admettais pas le projet ministériel.

C'est ainsi qu'il est à désirer que la surveillance régulière des malheureux mineurs soit imposée aux juges de mandement avec obligation d'en rendre compte chaque année à un magistrat supérieur.

C'est ainsi qu'il est à désirer que leur compétence soit augmentée en matière mobilière, afin d'éviter ces sentences nombreuses qui deviennent onéreuses et souvent dix fois plus onéreuses dans leurs conséquences, que la minime valeur y relative.

C'est ainsi, qu'au lieu de voir dans cette position des juges de mandement une entrée en carrière, qui laisse une jeunesse inexpérimentée aux prises, elle seule, avec des plaideurs acharnés qui usent de tous moyens pour assouvir leurs passions de vengeance ou de cupidité, c'est ainsi que la Commission pensait que la justice des mandements que j'appellerai la justice populaire, avait besoin d'être confiée à des hommes qui eussent une parfaite connaissance du personnel de leurs justiciables et des sentiments qui les dirigent. Qui de nous n'a pas senti cette nécessité de voir enfin la carrière des juges de mandement confiée à l'âge plus mûr, à l'expérience des affaires, à l'esprit conciliateur, fruit des études et de l'homme qui a vu de près les misères des procès?

Passant en suite aux tribunaux de première instance, je dois dire que dans la répartition des traitements, la Commission a cru démêler l'avenir d'une carrière réservée au Ministère Public, et pour mon compte j'y applaudis encore; mais alors il faut le dire, et dans cette hypothèse je dois vous dire aussi que cette carrière ne serait pas assez rétribuée. Nous sommes venus à une époque, Dieu merci, où la liberté individuelle est garantie contre les caprices d'une vieille autorité soldatesque; mais toutefois il faut éviter que sous ce nom de liberté individuelle on place le crime ou le délit hors de l'atteinte immédiate de l'autorité. C'est ainsi que la Commission eût vu avec plaisir le Ministère Public placé dans une catégorie spéciale, avec son autorité et la police judiciaire, cette police qui protège et ne provoque pas.

C'est dans ces suppositions que la Commission a cru devoir repousser un système spécial, incomplet, et inviter monsieur le ministre, par toute l'énergie de ses expressions, à présenter (et messieurs, retenez biens ces mots), à présenter *durant cette session* un plan général sur l'organisation judiciaire. Permettez-moi de croire que dans les États sardes il

y aura des capacités qui pourront satisfaire nos désirs et nos besoins.

Dans cette supposition fondée la Commission s'est bornée au mot *provisoirement*, et ce mot répond à tout.

Je ne partage point, messieurs, l'opinion émise par monsieur le ministre, qui nous disait qu'il y avait un commencement à tout, que le Code civil français s'était fait en parties brisées; mais, messieurs, je dois lui observer que ce travail du Code français partiellement émis à la vérité, avait cependant été dans son esprit, dans sa base générale, primitivement concordé, et que pour cette raison les parties brisées venaient à un taux convenu, s'harmoniant successivement dans l'ensemble.

Mais il n'en est pas ainsi de la loi actuelle qui se rattache à un édifice qui est probablement à reconstruire dans son entier.

Voilà pourquoi, messieurs, la Commission vous a présenté une loi qu'elle appelle provisoire; elle espère même, cette Commission, que dans les subsides accordés aux juges de mandement, la Chambre donnera à la nation un gage de son intention, de pourvoir à l'organisation générale du pouvoir judiciaire.

**PATERI.** Alle molte osservazioni già fattesi onde sostenere il progetto della Commissione io aggiungerò pochissime parole per combattere alcuni argomenti addotti in senso contrario. Disse il signor deputato Siotto-Pintor non essere pericoloso il far variazioni parziali, quando queste siano tali che debbano ammettersi, qualunque sia per essere di poi l'organizzazione giudiziaria: tale, a suo avviso, è la riduzione dei giudici a categorie.

Io ammetto essere un miglioramento il ridurre i giudici a categorie, anziché aumentare quelle classi che già vi sono, a termine delle veglianti leggi; ma non perciò credo che in una legge parziale, quale è la presente, dobbiamo noi occuparci di cosa, la quale riflette il sistema giudiziario, e non so se allorquando si debba fare una legge, la quale compiutamente provveda all'ordinamento di cui parliamo, piuttosto che due debbano essere le categorie. Io ben veggo che allora potrassi fare un numero di categorie diverso da quello in oggi dal Ministero proposto; sicché non parmi che in questa parte noi dobbiamo menomamente pregiudicare sulla questione, dovendosi lasciare intatta pel tempo in cui si tratterà della compiuta organizzazione giudiziaria.

Il signor Bonelli osservò essere tenue lo stipendio che viene in oggi accordato ai giudici di prima cognizione; non pregiudicare nulla il sistema che si volesse per l'avvenire introdurre l'aumento che si propone di qualche centinaio di lire ai giudici stessi.

Comunque vogliasi ammettere, che non rechi verun incaglio al sistema giudiziale l'aumento di cui ora ragioniamo, tuttavia io veggo che nell'adozione del progetto ministeriale vi è sempre un altro inconveniente, ed è di ritornare spesso sullo stesso oggetto, e di tornare a cangiare gli stipendi di qui ad alcuni mesi, allora quando massime non havvi un possente motivo che ci costringa a fare in oggi una legge che si deve poscia cangiare assolutamente domani.

Havvi però una speciale considerazione di cui vuoi tener conto rispetto ai giudici di mandamento, non però rispetto ai giudici di prima cognizione, gli stipendi dei quali dovranno essere maggiori o minori secondo le varie loro attribuzioni, dalle quali unicamente dipende il vedere come debba qualsiasi impiegato essere retribuito.

Il signor deputato Chenal non credette si debba fare aumento di stipendio ai giudici di mandamento, perchè vi sono

altre persone degne di maggior riguardo, fra le quali egli citava i maestri comunali.

Una sola parola dirò a questo proposito: le ragioni addotte dal signor Chenal dimostrano che havvi un altro miglioramento a fare, non però dimostrano che non si debba fare il miglioramento di cui ragioniamo rispetto ai giudici di mandamento, i quali essendo stati privati ora delle retribuzioni dei comuni, ragion vuole e giustizia richiede che siano prontamente compensati.

**DEMARCHI.** Domanderei di fare una breve osservazione preliminare.

Perchè la Camera possa deliberare in piena cognizione di causa sulla questione se debba discutersi prima il progetto della Commissione, lasciato da parte il progetto ministeriale, bisognerebbe, a mio avviso, che si avesse sott'occhio una tabella dei presenti stipendi dei varii impiegati dei tribunali di prima cognizione, acciò adottandosi l'aumento proposto di lire 300 annue, od altro vantaggio, siccome quello proposto dal deputato Arnulfo, non si cada nell'inconveniente di concedere forse ai giudici di mandamento un trattamento maggiore di quello di cui godono coloro che sono posti in un grado superiore nella gerarchia giudiziaria.

**CADORNA CARLO.** Io non credo che vi sia luogo a veruna discussione, perchè non vedo che vi sia alcun inconveniente, quantunque si verificasse il caso che i giudici di mandamento possano alle volte avere uno stipendio alquanto maggiore di quello che hanno gl'impiegati più avanzati nella gerarchia giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Essendo stata fatta dal deputato Demarchi una proposta di sospensione della discussione, io non posso fare a meno di metterla ai voti.

Prima vedrò se è appoggiata.

Chi è di sentimento di appoggiarla, sorga.

(Non è appoggiata.)

Metterò allora ai voti la questione di priorità.

Ricordando alla Camera la discussione fin qui avuta, invito chi è di sentimento di accordare la priorità al progetto della Commissione di sorgere in piedi.

(La Camera accorda questa priorità al progetto della Commissione.)

Darò dunque lettura di questo progetto.

Esso è composto di un solo articolo così concepito. (*Vedi sopra*)

Il deputato Sineo propone a quest'articolo un emendamento che consiste nel porre a vece delle parole: *di lire 300*, queste altre: *per quelli che hanno cinque anni di esercizio 300, per quelli che ne hanno dieci 400, per quelli che ne hanno quindici 500.* (*Verb.*)

Vi è un altro emendamento del deputato Giovanola, che consiste nel sostituire alle parole: *dal principio del venturo ottobre*, queste altre: *dal principio dell'anno corrente.*

Vi è per ultimo un'aggiunta del deputato Arnulfo.

Crederei che la Camera debba prima di tutto evacuare l'emendamento del deputato Sineo, indi quello del deputato Giovanola, poi votare l'articolo come resterà, e passare in seguito alla discussione dell'aggiunta dell'onorevole deputato Arnulfo.

Chiederò al deputato Sineo se voglia sviluppare il suo emendamento.

**SINEO.** Siccome vennero sottoposti alla Camera alcuni riflessi, i quali paiono che tendano ad impugnare il mio emendamento, contrapporrò loro qualche osservazione.

Riterrà la Camera che la soppressione dei proventi straordinari dei quali godevano i giudici di mandamento doveva

essere la conseguenza dei riordinamenti amministrativi operati or son parecchi anni.

Quindi non si tratta di restituire tutti a quella condizione in cui per l'addietro si trovavano. Per molti l'aggiunta proposta sarebbe, direi quasi, a titolo lucrativo, sarebbe un mero guadagno, e non un compenso per i vantaggi perduti.

Quei giudici all'incontro che contano lunghi anni di esercizio, oltrechè la lunghezza del servizio sembra debba essere un merito per ottenere maggiore retribuzione, verrebbero risarciti per i danni effettivi che hanno sofferti.

Senza di che il sistema progressivo da me proposto corrisponde in qualche punto ad un ottimo pensiero del signor guardasigilli, il quale vorrebbe che nell'ordine giudiziario non si avesse riguardo al luogo in cui i giudici si trovano collocati, ma bensì al servizio che hanno prestato. Coerentemente a questo pensiero io propongo una progressione secondo gli anni di servizio.

**PALLUEL.** J'appuie de tous mes efforts l'amendement de l'honorable député Sineo. Tout ce qui a été dit sur l'importance à donner aux fonctions de juge de mandement est d'une vérité qui ne peut se contester: j'ajouterai même qu'on n'a peut-être pas encore assez insisté sur la nécessité d'élever cette magistrature dans l'estime des justiciables.

Je la voudrais jouissante de plus amples attributions, d'une compétence plus étendue et surtout d'un pouvoir de conciliation qui parvienne à diminuer cette immensité de procès devenus aujourd'hui un véritable flot surtout pour les habitants de la campagne, qu'elle ruine et démoralise.

L'organisation de 1822, sous ce rapport, eut des conséquences déplorable, en faisant de la judicature de mandement le premier échelon de l'ordre judiciaire; il arrivait de là que des jeunes gens à peine sortis de l'Université, sans expérience des affaires, rendaient la justice sous l'influence des greffiers, ou faisaient de mauvaises sentences, n'ayant aucune connaissance des lieux, ni des personnes, et ne pouvant l'acquérir, puisqu'ils n'étaient là que de passage. Ils n'exerçaient aucune espèce de bonne influence sur l'esprit de leurs justiciables. De là une foule de procès qui devenaient graves et ruineux, en passant par tout les degrés de juridiction, lesquels auraient pu être assoupis à leur naissance par un juge expérimenté jouissant d'une confiance éprouvée.

A ce mal si grave il n'y a donc qu'un remède, et il est urgent de l'employer. C'est celui indiqué par le projet ministériel et développé par monsieur Sineo. Il convient, il est nécessaire de donner à cette magistrature une véritable importance, soit par les attributions, soit par les appointements; il faut qu'elle devienne un objet d'ambition, même pour d'anciens magistrats, pour des hommes qui ont vieilli dans le barreau, et qui à l'expérience des affaires joignent la plus irréprochable réputation. Ceux-là auront une légitime influence et ils l'exerceront dans l'intérêt de la paix des familles. Dignes représentants de la justice, il sauront la faire respecter.

Mais pour atteindre ce but il ne faut pas marchander sur l'appointement; il doit être convenable et en rapport avec les services que peut rendre cette magistrature.

Il faut donner aussi un avantage à l'ancienneté conformément au système ministériel. C'est une idée féconde, qui mérite d'être discutée et adoptée de suite, comme devant servir de fondement au projet général d'organisation judiciaire. Si elle est bonne, je ne comprendrais pas qu'on renvoyât à plus tard le moment de la proclamer.

**FARA-FORNI.** Io mi associo pienamente all'idea dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo. Mi

faccio però lecito di osservare al medesimo che gli emolumenti coi quali le comunità retribuivano i giudici di mandamento per l'intervento ed assistenza ai Consigli comunali non furono levati agli stessi giudici da 5, 6 o 7 anni, come egli dicea, ma che solo ciò avvenne colla legge 7 ottobre 1848.

Del resto io voterò ben volentieri nel senso dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo.

**PRESIDENTE.** La parole est à monsieur Jacquier.

**JACQUIER-CHATRIER.** J'y renonce.

**COSSU.** Non posso che riconoscere l'emendamento del deputato Sineo ottimo in massima, ma nell'applicazione, partendo dallo stesso suo principio, io ci trovo un grave inconveniente.

Se si trattasse a caso vergine che si dovesse fare una scelta del merito, la cosa procederebbe regolarmente, sarebbe ottimo l'emendamento, perchè allora sicuramente il merito sarebbe quello che corrisponderebbe al maggiore o minore tempo del servizio diligentemente prestato; ma avendo l'onorevole preopinante stesso stabilito che si dispensavano sotto l'antico reggimento le cariche non sempre secondo il merito, troveremmo forse qualche antico impiegato, il quale non ha altro merito che quello del tempo, e chi per essere sempre stato in un paese di campagna, ove ebbero naturalmente a trattare con un minor numero di persone, non ha acquistato neppure dal lato dell'esperienza quello che gli mancava da quello dello studio.

Mi pare che accrescere lo stipendio a queste persone contiene per sè stesso un'ingiustizia.

**BUNICO.** Io credo che l'emendamento dell'onorevole deputato Sineo possa essere accettato dalla Commissione di cui ho l'onore di far parte.

Nel mio particolare io mi vi associo molto volentieri non solo perchè esso combina colle idee che io ho emesse nella Commissione a questo riguardo, ma anche particolarmente perchè nello stesso tempo questo emendamento eguaglia lo stipendio agli anni di servizio, ed io trovo che gli anni di servizio costituiscono per loro soli un vero merito, il quale è degno di compenso.

Sento cogli onorevoli preopinanti che quando questo solo merito si volesse retribuire, certamente la cosa non sarebbe giusta, non costituendo un merito di per sè, se vada disgiunto dalle altre qualità, ma non posso adattarmi all'idea che nel nostro paese si sia voluto lasciare in posto un giudice di mandamento per 5 o per 10 o per 15 anni, il quale non avesse altro merito che quello di essere rimasto in posto.

Se non vi sono stati richiami, se è stato mantenuto al posto, la presunzione si è che egli abbia disimpegnato convenientemente le sue funzioni, e che abbia accoppiato anche al merito del servizio il merito reale; in questo senso io ripeto che sono degni di ricompensa, d'altronde poi io veggio che questo emendamento mentre dà una ricompensa agli anni di servizio non aggrava poi di troppo la condizione finanziaria del paese, e sotto questo rapporto io trovo che l'emendamento può accettarsi nella condizione attuale in cui trovasi il tesoro, quando si faccia un calcolo come il signor ministro di grazia e giustizia aveva già avuto la compiacenza di fare per la Commissione relativamente a ciò che possa costare all'erario l'aumento di stipendio che si fa ai giudici, anche avuto riguardo agli anni di servizio.

Non pare che quest'aumento aggravi poi l'erario di una somma che sia ragguardevole tanto da impedire che si renda giustizia ai giudici di mandamento, i quali formano ora la prima catena dell'ordine giudiziario. Quando l'ordine giudiziario sarà definitivamente e convenientemente compiuto,

formeranno una magistratura a parte, che potrà stare a pari di qualunque altra magistratura per alto collocata che si voglia.

Io credo pertanto che si debba far luogo a questo emendamento perchè dall'un canto lo trovo giusto, e dall'altro non lo trovo troppo oneroso per le finanze.

**CHIÒ.** Io faccio plauso all'intenzione da cui fu mosso il deputato Sineo nel proporre il suo emendamento, tuttavia lo trovo, in certo senso, incompiuto. Infatti quest'emendamento accresce lo stipendio di lire 500 per que' giudici che hanno cinque di esercizio, lo accresce di lire 400 per quelli che ne hanno dieci, e di lire 500 per quelli che ne hanno quindici; ma bisogna notare che di niente lo accresce per quelli che hanno un esercizio di meno di cinque anni. Ora è precisamente in questo che io ravviso un vizio nel presentato emendamento. Per ben mettere in luce questo vizio basta richiamare alla mente lo spirito che ebbe la Commissione nel proporre un aumento di stipendio per tutti i giudici indistintamente, qualunque fosse il tempo del loro esercizio. L'intenzione della Commissione era di compensare tutti i giudici indistintamente della perdita di quelle retribuzioni comunali, che erano loro date prima della legge del 7 ottobre 1848, e che tale fosse l'intenzione della Commissione risulta chiaramente dalle seguenti parole che io trovo nell'esposizione dei suoi motivi: « non potè non soccorrere al pensiero della vostra Commissione come l'articolo 183 del decreto 7 ottobre 1848 fosse venuto ad un tratto spogliando i giudici di mandamento delle comunali retribuzioni che per lo addietro formato avevano parte integrante del loro stipendio. »

Ora, stando all'emendamento del deputato Sineo, come ho già avuto l'onore di far notare, i giudici che hanno un esercizio di meno di cinque anni sarebbero precisamente spogliati senza riparazione alla perdita di queste retribuzioni comunali stata da loro subita in virtù della legge comunale 7 ottobre 1848. Parmi quindi che sia un debito di giustizia di riparare non tanto ad una perdita ingiustamente provata dai giudici che hanno un lungo esercizio nella loro carriera, quand'anche la perdita subita da quei giudici che hanno un minor esercizio nella medesima; per conseguenza io pregherei il signor deputato Sineo di volersi far carico di questa osservazione in maniera di comprendere nell'aumento di stipendio da lui proposto anche que' giudici che hanno meno di cinque anni di esercizio.

**BONELLI.** Per stabilire il vero senso dell'emendamento del deputato Sineo rispondo brevi parole alle osservazioni del signor deputato Chiò; quindi mi farò carico di combattere l'emendamento medesimo sotto di un altro rapporto.

Alle osservazioni del deputato Chiò si potrebbe, a mio avviso, rispondere che l'intenzione che ha dominato nell'emendamento proposto dal signor deputato Sineo è quella che i giudici nominati da meno di cinque anni entrarono in ufficio quando già gli emolumenti che ricevevano dai comuni erano stati aboliti; che quindi, proponendosi di dare un compenso per le perdite di detti emolumenti, i giudici che non ne avevano quando entrarono in carriera non avrebbero, secondo lo spirito della legge, diritto ad alcun compenso.

Toccando poi all'emendamento dell'onorevole deputato Sineo, osserverò essere tutti d'accordo che l'idea che ha suggerito di dare un compenso ai giudici di mandamento fu quella di compensarli della perdita di quegli emolumenti che ricavavano dalle comunità, i Consigli delle quali erano da essi presieduti; ma è da ritenersi in questa parte che un tale stato di cose non era uguale in tutto lo Stato, che cioè in tutto lo Stato i giudici di mandamento non ricevevano questi emo-



lumenti, essendo questi ristretti alle comunità che facevano parte degli antichi Stati del Piemonte. Per ciò che riguarda specialmente la Liguria, i comuni non hanno mai retribuito alcun emolumento ai giudici di mandamento per l'ufficio che disimpegnavano di assistere ai Consigli comunali. Quindi per la ragione stessa che dettò questa legge essa non potrebbe ricevere applicazione alla Liguria, altrimenti si avrebbe una applicazione contraria allo spirito che l'ha dettata.

**CHIÒ.** Non mi pare fondata l'osservazione del deputato Bonelli, che il compenso proposto dalla Commissione pei giudici di mandamento debba considerarsi come compenso alla perdita di certi proventi subita da essi fin dal 1842.

In appoggio della mia opinione non potrei fare meglio che citare nuovamente le parole di cui ho avuto l'onore di dar lettura, e che si trovano nella stessa esposizione dei motivi allegati dalla Commissione. Mi farò lecito d'interpellare lo stesso relatore, signor Colla, perchè voglia a questo proposito venire a confermare quanto egli asseriva nella sua bella relazione che precede la legge che si sta ora discutendo.

Parmi che qui si tratti di un fatto molto facile a mettersi in evidenza. Lo stesso signor guardasigilli potrà anche venirci in aiuto, e potrà darci uno schiarimento su questo soggetto. Ma qualora fosse messo fuori d'ogni contestazione che la legge del 7 ottobre 1848 ha privato i giudici di mandamento di alcune retribuzioni comunali, diventerebbe allora ovvio come anche ai giudici che hanno meno di cinque anni di esercizio sia dovuta una compensazione.

Prego dunque il signor relatore, come pure il signor guardasigilli, a volerli porgere su questo punto uno schiarimento.

**COLLA.** Farò osservare che il testo dell'articolo 183 del decreto 7 ottobre 1848 è concepito in termini affatto generici. Ora può essere infatti, come accade riguardo alle provincie della Savoia, che l'uso de' comuni di retribuire indennità ai giudici di mandamento, per le sedute cui presiedevano nei Consigli comunali, non fosse ugualmente ricevuto in tutta l'estensione de' regii Stati. Ma la Commissione trovò, che siccome si trattava di legge generale, siccome la nuova organizzazione dei comuni portava indistintamente in pregiudizio dei giudici la privazione delle indennità ad essi precedentemente attribuite, desse perciò ragione ai giudici medesimi di venire compensati; e questo fu effettivamente il pensiero della Commissione perchè in ogni legge si deve riguardare piuttosto a quanto si pratica generalmente nello Stato, che non a quanto in via d'eccezione possa praticarsi di contrario in altri parziali siti degli stessi Stati.

Ora dunque si scorgeva nel trattamento fatto ai giudici colla legge municipale una spogliazione immediata; in compenso di ciò che in norma generale ricevevano dai comuni fu la Commissione guidata a quest'ovvia conclusione, che dovessero i giudici venire risarciti; questa considerazione adunque sembra convalidare l'osservazione proposta dall'onorevole signor deputato Chiò, e farebbe desiderare una emendazione, cioè un sotto-emendamento alla proposta dell'onorevole Sineo. La Commissione, come già fece presentare l'onorevole collega della Commissione medesima avvocato Bunico, non dissentirebbe a questo sistema, perchè riconosce fin d'ora l'opportunità di aver riguardo principalmente alla natura dei servizi prestati dai differenti funzionari dell'ordine giudiziario; ma intanto essa non deve dimenticare che la legge, la quale fu proposta in via provvisoria, fu guidata principalmente da un'idea riparatrice. Ora, se sussistesse in fatto che una gran parte dei giudici di mandamento, quelli cioè il cui esercizio non conta pur anco un quinquennio, fos-

sero stati privi dell'indennità municipale o non avessero il compenso proposto dalla Commissione, questa avrebbe distribuito in certo modo in via diseguale quel compenso, il quale trovò invece essere giustissimo; adunque io sarei piuttosto di avviso che il signor deputato Sineo si movesse a sotto-emendare la sua proposta in senso di coordinarla coll'idea accennata, e la Commissione accetterebbe fin d'ora il suo pensiero di ragguagliare cioè la natura di questa indennità alla maggior durata del servizio, cosicchè si potrebbe stabilire, a mo' di esempio, che ogni giudice, senza aver riguardo all'epoca della nomina, potesse aver fin d'ora un'indennità di lire 200, quindi dal quinquennio al decennio di lire 300, dal decennio al quindennio di lire 500; ecco come si potrebbe forse coordinare il pensiero proposto dall'onorevole deputato Sineo, al quale la Commissione non dissente di associarsi.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Trattandosi qui di esaminare quale sia stato il pensiero della Commissione, ed essendo io rimasto affatto estraneo alla deliberazione presa dalla Commissione, di sostituire un progetto suo a quello del Ministero, non saprei quale spiegazione possa dare onde meglio si afferri il vero senso della Commissione, e meglio si veda se la deliberazione da lei presa possa o no essere suscettiva dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo.

**BUNICO.** L'osservazione testè fatta dal signor ministro di grazia e giustizia mi pone in obbligo di ripetere alla Camera che la Commissione, che ha avuto l'onore di aver nel suo seno il ministro di grazia e giustizia, aveva fra le altre cose (come ha già osservato il signor relatore della Commissione) interpellato il signor ministro se volesse aderire al progetto della Commissione, ed il signor ministro, io lo debbo ripetere, non aveva dissentito dal progetto della Commissione.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Io non ho inteso veramente di assentire: certo che nel seno della Commissione io non potevo contrariare le deliberazioni che la Commissione medesima mostrava aver desiderio di prendere. Però non ho rinunciato di far palese alla Camera quelle considerazioni, le quali in mio senso dovevano condurre a adottare preferibilmente il progetto del Ministero ad ogni altro progetto, perchè procurava sin d'ora un bene alle popolazioni a vece di rimandarne il godimento al tempo di un ordinamento generale dell'ordine giudiziario.

**DEMARCHI.** Io sono d'avviso che si debba adottare una gradazione fondata sugli anni di servizio, nel genere di quella proposta dal deputato Sineo, ma è necessario di provvedere anche ai giudici che non hanno ancora compiuto il primo quinquennio di servizio, poichè questi sono appunto quelli che si trovano nella quarta classe la quale è la peggio trattata di tutte.

Si potrebbe quindi stabilire, per esempio, un aumento di 200 lire pel primo quinquennio, 300 pel secondo, 400 pel terzo ed oltre.

**PRESIDENTE.** Io aspetto che qualche deputato formoli un sotto-emendamento, perchè, se si votasse sull'intero emendamento, si precluderebbe la via ad ogni proposta relativa a quelli che hanno meno di un quinquennio:

Il deputato Chiò fa una proposizione la quale non è propriamente un sotto-emendamento, ma un emendamento che sta a lato di quello del deputato Sineo.

Esso è concepito così:

*Provvisoriamente ecc.*, come nell'emendamento Sineo, fino alla parola *accresciuto*, dopo la quale direbbersi: *di lire 200 per quelli che hanno cinque o più anni di servizio e meno di dieci; e di lire 400 per quelli che hanno più di dieci anni*

di servizio e meno di quindici, e di lire 500 per quelli che ne hanno più di quindici. (Verb.)

Ora leggerò l'altro del deputato Demarchi, il quale propone:

« ... di lire 200 per quelli che non hanno ancora compiuto il primo quinquennio; di lire 300 per quelli che si trovano nel secondo quinquennio; di lire 400 per tutti quelli che hanno più di dieci anni di servizio, e ciò a partire dal 1° prossimo venturo ottobre. »

**MOLLARD.** Il me semble que tous les amendements proposés par les honorables préopinants nous conduisent, malgré nous, dans une fausse voie que nous ne voudrions pas suivre. Ainsi nous avons adopté en principe qu'il était très-difficile, pour ne pas dire impossible, de faire une bonne loi sur l'organisation de la magistrature en opérant en détail et par parties détachées sans se rattacher à un principe; tel est bien le résultat de votre décision sur la priorité donnée au projet de la Commission au préjudice de celui du Ministère, et toute la discussion faite dès lors paraît démontrer à l'évidence la justesse de cette décision. Ainsi en ce qui concerne les juges de mandement deux systèmes fondamentaux sont en présence: celui de l'honorable M. Sineo qui tend à faire de ces juges une magistrature à part avec des appointements assez considérables, surpassant même ceux des juges de première instance; puis celui du Ministère, qui veut faire de ces emplois de juge le premier échelon de la magistrature et les rétribuer en conséquence. Maintenant il est constant en fait que c'est ce dernier système qui règne encore parmi nous, que généralement les juridictions de mandement sont occupées par des jeunes gens qui commencent leur carrière et qui sortent des études, et c'est à ce personnel, dont vous ne faites point encore cette magistrature à part, auquel vous voulez attribuer les appointements que vous destinez à cette magistrature à part; en un mot de ces deux systèmes opposés vous prenez la finance de l'un et le personnel de l'autre; c'est là l'erreur qui démontre à l'évidence qu'on ne peut pas faire en détail une loi sur l'organisation de la magistrature: en conséquence je voterai contre tous les amendements proposés, jusqu'à ce qu'on en vienne à cette organisation générale. Mais en attendant, comme il est constant que les juges de mandements n'ont pas des appointements suffisants et surtout correspondants au rang qu'ils doivent tenir dans les lieux de leur juridiction, je serais d'avis qu'on dût leur attribuer, suivant l'expression de la bureaucratie, un *maggior assegnamento*, par mode tout à fait provisoire et jusqu'à ce qu'une loi générale ait définitivement pourvu sur leur sort, ce qui serait à peu près le projet de la Commission.

**SINEO.** Le osservazioni del deputato Mollard invece di venire a modo di obbiezione, per quanto mi pare, contro l'emendamento che io ho proposto, vengono a sua conferma e rispondono anzi alle obbiezioni che si sono fatte da un altro lato.

Egli è appunto perchè molti giovani giudici sono usciti appena dagli studi, che mi pare che il dare a tutti lo stesso aumento sarebbe cosa non congrua. Ma invece se diamo un aumento di lire 300 a quelli che hanno già cinque anni di servizio, certo non possiamo correre il pericolo di darle a chi non abbia acquistato qualche merito.

Chi fu nominato giudice, e per cinque anni non fu rimosso, ha una presunzione a suo favore.

In quanto a quelli che hanno un servizio di 10 o di 15 anni egli è convenientissimo di provveder loro, perchè, lo ripeto, vi sono uomini di merito, di scienza profonda, i quali da 15, da 20 anni e più occupano quest'ufficio modestissimo e sono

ora ridotti ad uno stipendio di 1200 o 1400 lire, mentre alcuni loro contemporanei ne hanno 6000 o 7000.

In questo modo siamo ancora lontani dal corrispondere a tutti i bisogni ed al desiderio sommo che avremmo di provvedere ampiamente alla dignità della magistratura; ma faremo almeno qualche cosa.

Da un lato si debbe aver riguardo alle necessità delle finanze, e dall'altro lato alla giustizia che milita a favore dei giudici.

L'aumento a tutti i giudici che alcuni propongono sarebbe un peso grande e forse soverchio in questo momento.

Insisto poi nell'avvertire all'opportunità di cominciare ad introdurre il sistema che era stato proposto dal signor guardasigilli, la progressione, voglio dire, in ragion di servizio, la quale, se sarà utile in tutta la magistratura, sarà più utile ancora nelle giudicature di mandamento. Appunto affinché i giudici possano amministrare esattamente la giustizia, ed esercitare l'influenza morale che è tanto da desiderarsi, è necessità che essi rimangano il più che è possibile nello stesso luogo. Quei giudici nomadi, i quali si soffermano soltanto per sei mesi in un mandamento, poi vengono traslocati cento miglia lontano, non potranno acquistar mai quella benefica autorità che loro vorremmo attribuire.

Se la Camera crederà dunque di adottar questo emendamento, si provvederebbe da un canto ad un debito verso i giudici di mandamento, e si comincierebbe per altra parte ad introdurre un sistema il quale potrà essere assai fruttuoso quando gli si darà tutta l'ampliamento che debbe avere.

**MOLLARD.** Je reconnais avec M. le député Sineo qu'il y a des juges de mandement qui occupent leur emploi depuis plusieurs années et qui ont un mérite réel. Mais ce sont là des exceptions; ce n'est point la règle générale; or, ici nous devons statuer sur une règle générale. Il s'agit à présent de savoir s'il y a justice oui ou non d'augmenter les traitements des juges de mandement. Maintenant, en adoptant le système de M. Sineo, on préjuge sur la question qui est de savoir si l'on fera des juges de mandement une magistrature à part, ou si on considérera leur emploi comme premier échelon à la magistrature. A présent en nous tenant à peu près aux conclusions de la Commission de fournir un meilleur traitement jusqu'à la complète organisation judiciaire, nous restons dans le vrai, et tout amendement qui nous mène ailleurs ne peut que nous conduire dans une voie fautive et dans laquelle nous pouvons nous trouver fort embarrassés lorsqu'il s'agira de rattacher cette question à un système général; car par l'appointement nous préjugeons le système de classer ces juges dans une magistrature à part, et en l'adoptant et voulant en organiser le personnel, nous trouverions celui-ci avec des appointements supérieurs à ceux des places plus élevées auxquelles on pourrait le destiner; ce qui formerait une grave difficulté.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Camera desiderando passare ai voti, le farò osservare che gli emendamenti stati proposti a due diversi sistemi si riferiscono. È primo quello del deputato Sineo, il quale intende unicamente a concedere un soprassoldo in correlazione ai servizi già prestati.

Sottentrano poi gli emendamenti dei deputati Demarchi e Chiò, i quali accordano pur sempre qualche cosa, ponendo a base la qualità, l'esercizio, non la durata del medesimo; nel che i due fra loro concordano; ma si differenziano sulla designazione delle categorie diverse nell'uno da ciò che nell'altro sono.

L'emendamento Sineo, essendo quello che maggiormente

si scosta dal progetto della Commissione, lo pongo ai voti pel primo.

(La Camera non lo approva)

Mi giunge in questo punto un nuovo emendamento del deputato Chiarle, che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *i giudici di mandamento*, le seguenti: *i quali furono privati delle retribuzioni loro dai comuni corrisposte sino al 1° gennaio ultimo scorso.*

**DEMARCHI.** Questo emendamento è conforme al mio.

**CHIARLE.** L'emendamento consiste in queste parole: « *i quali furono privati delle retribuzioni loro dai comuni corrisposte sino al 1° gennaio ultimo scorso.* »

**DEMARCHI.** Basterebbe adunque che alcuno fosse stato privato di una piccola retribuzione di 15 o 20 lire, quali appunto erano, perchè conseguisse una remunerazione molto più forte.

Io credo che questa non sia una base da adottarsi, ma che sia necessario attenersi ad un sistema più generale.

**CHIARLE.** Vi sono nello Stato delle intiere divisioni amministrative, nelle quali i giudici non erano tenuti ad assistere agli atti comunali, e non ricevevano per conseguenza retribuzione di sorta. Secondo il mio emendamento questi sarebbero esclusi dal partecipare all'aumento proposto: e sarebbe diretto a togliere la contraddizione che si ravvisa combinando il contesto della relazione colla dispositiva della legge proposta dalla Commissione.

Infatti mi pare che la Commissione abbia inteso precisamente di escludere i mandamenti di Torino e di Genova, perchè soli non erano stati privati di questi stipendi; in altre parole ebbe in animo di fare un atto di giustizia, di venire in soccorso dei giudici, i quali erano stati spogliati col provvedimento del 7 ottobre 1848 delle retribuzioni solite corrispondersi dai comuni ai giudici di mandamento per l'intervento agli atti comunali, e non di quelli che non ne fossero stati privati per una buona ragione, perchè non ne godessero dapprima. Perciò ho creduto utile di variare la disposizione della legge affinchè corrispondesse ed al concetto della Commissione ed a quello che mi parve indicato dalle discussioni che ebbero luogo in questa Camera, ed ho detto in termini generali che fosse aumentato lo stipendio dei giudici, *i quali furono privati delle retribuzioni loro corrisposte dai comuni sino al 1° gennaio ultimo scorso*

Ho poi aggiunto al mio emendamento quello proposto dall'onorevole deputato Sineo, con una sola variazione riguardo ai giudici che non hanno ancora compiuto il quinquennio.

Dichiaro inoltre di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Giovanola, diretto a stabilire che il maggior stipendio assegnato ai giudici colla presente legge debba corrispondersi a partire dal 1° gennaio 1849, e ciò affinchè l'atto di giustizia che si intende esercitare a loro favore sia compiuto, e non fatto per metà.

**PALLUEL.** Je m'oppose à l'amendement de M. le député Chiarle: il tient à maintenir entre les juges de mandement une inégalité qui est une véritable injustice. Cette inégalité a trop longtemps subsisté; la justice veut qu'elle disparaisse. Voyez quelle conséquence étrange aurait l'adoption de cet amendement. Ce seraient ceux qui n'auraient pas joui de certains avantages par le passé qui à l'avenir seraient privés de l'augmentation de traitement, ainsi à une injustice passée on viendrait en ajouter une nouvelle. Au lieu de la réparer, on la confirmerait, on la perpétuerait. Or ce serait là le renversement de tous les principes d'équité.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Camera pare voglia andare ai voti, però . . . .

**SINEO.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Domando la parola perchè c'è un'osservazione di fatto che credo di dover fare alla Camera.

Quando un giudice avrà avuto lungo esercizio in un mandamento in cui era retribuito dai comuni e sarà stato traslocato in un mandamento in cui non eravi retribuzione, come si farà per questo giudice? Come si farà nel caso inverso di un giudice che primo non godeva delle retribuzioni comunali, e che fu chiamato ad una giurisdizione retribuita? Suppongasi che per 8 o 15 giorni abbia goduto di queste comunali retribuzioni, prima che fossero soppresse, io domando se gli si debba avere per questo motivo solo maggiori riguardi di quelli che si vogliono avere ad uomini che siano per avventura più provetti e più meritevoli.

**PRESIDENTE.** Rimangono a votarsi gli emendamenti proposti dal deputato Chiò e dal deputato Demarchi, dei quali darò lettura. (*Vedi sopra*)

All'emendamento del deputato Demarchi sarebbe proposto dal deputato Giovanola un sotto-emendamento, che consisterebbe nel sostituire alle parole: *a partire dal 1° ottobre*, queste altre: *a partire dal principio dell'anno corrente.*

Il deputato Giovanola ha facoltà di parlare per isvolgere questa sua proposizione.

**GIOVANOLA.** La Commissione fu spinta a proporvi il suo progetto dal pensiero di soccorrere i giudici di mandamento. Sin dal principio del corrente anno essi vennero privati delle retribuzioni che prima godevano dai comuni, retribuzioni tali che formavano una parte integrante del loro stipendio.

Ora la legge che si propone è legge di riparazione; la riparazione non è giusta, se non è intera.

Io pertanto credo chesia nostro dovere di far datare questa riparazione che si vuol dare ai giudici di mandamento dal principio dell'anno, perchè i giudici hanno pur servito tutto l'anno lo Stato; e per la maggior parte difettano di mezzi di fortuna, di facoltà pecuniarie, e debbono fare dei debiti, dei sacrificii, consumare i loro averi per vivere con quel decoro che allo stato loro s'addice; trovo pertanto di tutta giustizia che vengano indennizzati.

Mi si dirà che l'emendamento da me proposto tende a dare alla legge un carattere illegale, perchè retroattivo. Io trovo invece che è legge di giustizia, legge di dovere quella che tende a compensare alcuno dei danni sofferti per lo passato.

Se poi mi si accenna alle angustie in cui si trova il regio erario, fo osservare che non si deve cercare di fare qualche economia sugli stipendi di questi giudici che sono i meno retribuiti, quantunque i loro impieghi appartengano all'ordine delle funzioni più importanti dello Stato, ma bensì le riduzioni si denno fare sugli stipendi più elevati e più considerevoli. Ad ogni modo io credo che non sia da togliersi un compenso a quei benemeriti funzionari, i quali anche nel sistema ch'io propongo riceveranno pur sempre meno assai di quanto ai loro diritti ed ai meriti loro si dovrebbe.

Voci. Ai voti!

**JACQUIER-CHATRIER.** Je demande la parole pour faire une simple et courte observation. L'expression de *provisoire* dans le projet de la loi d'indemnité en faveur des juges de mandement et autres fonctionnaires de la magistrature ne me semble pas tout-à-fait convenable. Selon moi, il serait plus naturel qu'on adoptât la loi telle quelle sans y faire aucune addition de provisoire. Voilà tout ce que j'avais à dire.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dal deputato Giovanola.

(Non è approvato.)

Succederebbe ora l'emendamento del deputato Chiò che credo il più largo, perchè accorda somme maggiori che non quello del deputato Demarchi.

**CHIÒ.** Domando la parola solo per ispiegare la differenza che passa tra il mio emendamento e quello del deputato Demarchi.

La sola differenza si è che io propongo quattro categorie, mentre il deputato Demarchi ne propone tre soltanto. Ma gli aumenti relativi e ciascuna categoria per le tre prime sono i medesimi; la quarta è quella soltanto per cui il mio emendamento differisce da quello del deputato Demarchi, e consiste in questo, che a quei giudici che hanno 15 o più anni di esercizio è apportato un aumento di 500 franchi.

**PRESIDENTE.** Farò osservare che votandosi l'emendamento del deputato Chiò potrebbe succedere che qualora fosse rigettato non potessimo più votare su quello del deputato Demarchi. Si ovierebbe a questa difficoltà, se invece di portare la votazione sull'intero emendamento di quello del deputato Chiò, se ne facesse un sotto-emendamento.

**DEMARCHI.** Si potrebbe votare sulle tre categorie prime, riservandosi di votare sulla quarta del deputato Chiò.

**PRESIDENTE.** Allora per non fare tante votazioni si possono unire i due emendamenti del deputato Chiò e del deputato Demarchi, riservandosi di votare poi l'aggiunta della categoria dei 500 franchi per quei giudici che abbiano più di un quinquennio di esercizio.

Pongo adunque ai voti questa modificazione.

(Non è approvata.)

Non essendo adottato l'emendamento dell'onorevole deputato Demarchi, cade di sua natura l'emendamento del deputato Chiò: allora non resta che l'articolo della legge come è stato proposto dalla Commissione. Io ne darò lettura osservando però che prenderà il titolo di *unico* o di *primo*, secondochè la Camera accetterà o no l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

L'articolo della Commissione è così concepito:

« Provvisoriamente, e finchè venga altrimenti stabilito coll'attuazione di una compiuta organizzazione giudiziaria, lo stipendio dei giudici di mandamento, eccettuati quelli di Torino e di Genova, è accresciuto di annue lire 500 a partire dal 1° prossimo venturo ottobre. »

(La Camera approva.)

Ora rimane a votarsi l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

**ARNULFO.** Siccome il mio emendamento, ossia aggiunta, tendeva a procurare ai giudici di mandamento un miglior trattamento di quello accordato loro dalla Commissione, semprechè la Camera non avesse adottato il progetto del Ministero, e siccome colle votazioni testè fatte la Camera dimostrò di non voler scostarsi da quanto la Commissione propose, io ritiro la da me presentata aggiunta.

**PRESIDENTE.** La Camera passerà alla votazione sull'articolo unico proposto dalla Commissione.

**MOZIONE DEL DEPUTATO ROSSI L. RELATIVA AD UN ARTICOLO DEL GIORNALE LA LEGGE.**

**ROSSI L.** Ho chiesta la parola per fare alla Camera una comunicazione della massima importanza. (*Segni di attenzione*)

Nel numero d'oggi del giornale *la Legge* (giornale, come tutti sanno, semi-ufficiale, anzi dirò di più al sussidio del ministro degli interni) leggesi un breve articolo, il quale riguardando me, viene a concernere egualmente l'interesse della Camera.

Prego la Camera a permettermi di darne lettura.

L'articolo è brevissimo. Eccolo:

« Il professore Baruffi ha dato la sua dimissione da deputato. Chi conosce i lumi, la probità, la carità patria di lui lamenterà come noi questa risoluzione. Il deputato Rossi, in seguito ai provvedimenti presi dal Governo rispetto agli uffiziali dei depositi lombardi, cessa dall'essere impiegato. Ecco dunque due impiegati di meno nella Camera per compiere il numero che legalmente non può essere oltrepassato. Prescindendo dalla elezione del deputato Spanò, la quale non è ancor validata, due nuovi impiegati possono adunque far parte della Camera elettiva. Noi sottoponiamo questa riflessione agli elettori di Torino, affinchè siano certi che ormai non v'è più ostacolo alla nomina del ministro dei lavori pubblici, avvocato Galvagno. Confidiamo che gli elettori si archeranno a premura di affidare il mandato rappresentativo ad un uomo, che, quantunque ministro, tutti i partiti s'accordano a rispettare. »

Signori, confesso che avendo, ne' tre giorni che ebbi l'onore di sedere nella passata Legislatura, sottoscritto il famoso indirizzo della sinistra, ed avendo al presente ordinariamente votato coll'opposizione, presso gli onorevoli membri della quale sicuramente sono tutte le simpatie, ho certamente titoli sufficienti per essere spogliato di quelle onorificenze, le quali credeva di essermi acquistate offerendo la mia vita in soccorso de'nostri fratelli; ma finora questa dimissione non mi venne notificata.

Ed anzi più allorchè trattandosi della revisione degli impiegati nasceva il dubbio sulla mia qualità, il signor generale Durando rispose che la Commissione incaricata dello squittinio degli uffiziali lombardi non aveva ancora terminato i suoi lavori.

Ricorderò inoltre alla Camera che lo stesso deputato Durando osservava che il lavoro della Commissione era semplicemente consultivo e non deliberativo. In oggi mi consta che la Commissione non ha ancora ultimato il suo lavoro, e perciò io do quest'avviso agli elettori torinesi, dovendosi a parer mio considerare quest'articolo del foglio semi-ufficiale come un sopruso, una *mena elettorale*; ond'è che io mi credo in obbligo di denunciarlo alla Camera, tanto più che si aspettò a pubblicarlo oggi, sabato; cosicchè il giornale ha già corso nelle provincie, e gli elettori potranno essere indotti a votare per l'uno anzichè per l'altro.

Io ricordo ancora alla Camera che allorquando si verificò il numero degli impiegati esso risultò, compresi il professore Baruffi, essere di 51; l'elezione del deputato Spanò essendo tuttavia in sospenso e non essendovi tolto il dubbio sulla mia qualità, io credo che sia completo il numero degli impiegati ammessibili nella Camera, e che per conseguenza l'impiegato che potrà essere eletto domani correrà il rischio di esserlo inutilmente.

*Voci generali.* Ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** I deputati Giovanola, Cambieri, Cadorna, Raffaele, Botta, Fagnani, Josti, Simonetta, Guglianetti hanno presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uffizii.

(*La Camera passa allo squittinio segreto sulla legge per l'aumento di stipendio ai giudici di mandamento.*)

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	114
Maggioranza . . . . .	58
Voti favorevoli . . . . .	88
Voti contrari . . . . .	26

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Interpellanze del deputato Cadorna al ministro della guerra;
- 2° Discussione sulla legge per l'abolizione delle primogeniture, fedecommissi, maggioraschi, ecc.;
- 3° Discussione sulla legge per la consegna di cavalli ai privati;
- 4° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 17 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Cinque di queste sono dichiarate d'urgenza — Congedo al deputato Oliveri — Lettura del progetto di legge approvato dal Senato per alienazione di una rendita redimibile del 1849 — Relazione sul progetto di legge del deputato Chiò per l'estensione dei diritti civili e politici ai cittadini lombardo-veneti e dei ducati — Relazione sul nuovo progetto di legge per consegna ai privati di cavalli da truppa — Discussione — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Cavour all'articolo 2 — Approvazione dell'articolo 2 emendato — Osservazione del ministro della guerra all'articolo 3, e suo emendamento a quello — Parole dei deputati Arnulfo e Bunico — Questione mossa dal deputato Martinet sugli emendamenti che si presentano dal Ministero — Obbiezioni dei deputati Jacquemoud Antonio, Baralis e Bunico all'articolo 3 — Reiezione di questo e dell'emendamento del ministro — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Votazione e reiezione della legge — Interpellanza del deputato Raffaele Cadorna sulla presentazione di progetti di legge sulla nuova organizzazione dell'esercito e sul trattamento degli ufficiali lombardi — Risposta del ministro della guerra — Discorso del deputato Rossi — Ordine del giorno del deputato Cadorna Raffaele — Spiegazioni del deputato Durando — Cenno del deputato Valvassori — Dichiarazione del deputato Rossi — Ordine del giorno del deputato Buffa — Richiami del deputato Josti — Osservazioni del deputato Dabormida — Approvazione dell'ordine del giorno motivato del deputato Cadorna Raffaele.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**BUTTINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

**MICHELINI G. B.**, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1460. Martini G. B., capitano di prima classe con grado di maggiore nel corpo d'artiglieria, lagnasi d'essere stato messo a riposo colla pensione di lire 1.606, e chiede d'essere riammesso al servizio o che gli sia aumentata la pensione.

1461. Satta Demestre Antonio chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione 1336 con cui presentava un progetto di strada ferrata per la Sardegna.

1462. Colomba Luigi, dottore, chiede l'abolizione della circolare del Consiglio sanitario militare agli ufficiali di sanità in data 28 agosto, e l'autorizzazione ai medesimi di godere dei diritti concessi agli altri ufficiali d'armata dal regio editto 3 agosto 1849.

1463. Ceon Delfina, figlia del fu Antonio, aiutante di piazza, trovandosi nella più assoluta indigenza, chiede le sia continuato ed aumentato il sussidio di lire 40 di cui era provvista, e che da 14 mesi non le fu più corrisposto.

1464. Ferrari Antonio, di Vigevano, chiede s'instituiscano collegi militari alla foggia degli esistenti sotto il cessato regno italiano.

1465. Scarpis Paolo, di Casale, operaio, chiede si vieti con apposita legge il porto di qualsiasi arme ai militari inferiori al grado di bass'ufficiale.

1466. Salussolia Giuseppe Secondo, dimorante a Manta, presenta un *factum* di cause, e chiede la sospensione di subaste intraprese contro di lui.

1467. Baracco Giuseppe, di Mondovì, procuratore di Gioachino Demaglianis, di Frabosa, vecchio militare dell'esercito francese, chiede sia corrisposto a quest'ultimo la dotazione di lire 500 annue trasmissibile ai suoi discendenti di cui fu remunerato dalla Francia, e siangli pagati tutti gli arretrati.

1468. Trevia Agostino, di Albenga, chiede che qualunque impiego o promozione che si conferisca sia pubblicata nel foglio ufficiale.

1469. Porta Carlo, notaio a Rivarolo, lagnasi di essere soppiantato nell'esercizio notarile da altri notai non addetti a quella tappa, e chiede che la Camera provveda onde sia indennizzato dei danni sofferti.